Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 189 del 28 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **949**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, Massa, Carrara e Fosdinovo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **950**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 949.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, Massa, Carrara e Fosdinovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili;

Visto l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili per la regione toscana;

Visto l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuato dai coloni mezzadri per conto del concedente, per la regione toscana;

Visti, per la provincia di Arezzo:

l'accordo collettivo 28 settembre 1954, per il riparto tra concedente e colono delle spese di trasformazione dei trinciaforaggi funzionanti elettricamente nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale — C.G.I.L. —, la C.I.S.L. — Terra Provinciale, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —,

l'accordo collettivo 24 giugno 1955, relativo alla determinazione dei compensi forfettari per macchine e attrezzi nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale — C.G.I.L. —, la Unione Liberi Sindacati — C.I.S.L. — ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 10 ottobre 1956, relativo alla determinazione delle tariffe di motoaratura nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri — C.G.I.L. —, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra;

l'accordo collettivo 21 dicembre 1957 relativo agli allevamenti di bassa corte presso le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 17 marzo 1958, relativo al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro nonchè alla ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale — C.I.S.L. —, ed in data 25 ottobre 1958, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 30 luglio 1959, sull'uso della mietilega presso le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri — C.G.I.L. —, la Federbraccianti — C.G.I.L. —, la C.I.S.L.-Terra, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 30 luglio 1959, relativo alla costituzione della commissione paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali fra concedenti e mezzadri e braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Piccoli Proprietari e la Federmezzadri Provinciale — C.G.I.L. —, la C.I.S.L.-Terra, la U.I.L.-Terra, cui ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Firenze:

l'accordo collettivo 25 luglio 1958, per le spese di trebbiatura nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Agricoltori e il Sindacato Mezzadri — C.I.S.L. —, la Federazione Coltivatori Diretti;

l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo collettivo 25 luglio 1958;

l'accordo collettivo 19 gennaio 1959, per la determinazione dei compensi da corrispondere ai coloni per i piccoli e grossi arnesi, luce stalla, ecc., stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale — C.G.I.L. —, la C.I.S.L.-Settore Terra, il Sindacato Coloni e Mezzadri Federazione Coltivatori Diretti;

Visti, per la provincia di Grosseto:

l'accordo collettivo 3 maggio 1945, per il pagamenti delle spese delle macchine mietilegatrici e falciatrici nelle aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra.

l'accordo collettivo 29 marzo 1954 per la corresponsione del compenso forfettario per i piccoli attrezza immessi dal colono.

l'accordo collettivo 17 settembre 1954 relativo alla corresponsione di compensi forfettari e pagamento, per la illuminazione stalla, per il carburante trebbiatura e per il motorino trinciaforaggi, nelle aziende agricole a mezzadria;

l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo alla corresponsione di premi ai coloni per le colture industriali in terreni irrigui;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L.-Terra la U.I.L. Terra;

l'accordo collettivo 17 luglio 1956, per la determinazione delle tariffe di giogature eseguite dal colone per conto del concedente, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.L.-Terra, la Federmezzadri Provinciale;

l'accordo collettivo 28 agosto 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione dei carri agricoli e delle seminatrici di proprietà del colono;

l'accordo collettivo 4 settembre 1956, relativo alla corresponsione di compensi forfettari per noleggio e riparazione di aratri in ferro, aratri in legno, falciatrici, erpici, rastrellone e trinciaforaggi, di proprietà del colono;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Unione Sindacale Provinciale;

l'accordo collettivo 18 settembre 1956, per la corresponsione al colono del compenso forfettario per il trasporto d'acqua, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri Provinciale, la C.I.S.L. Terra;

Visti, per la provincia di Livorno:

i patti collettivi di lavoro 26 novembre 1954 e 7 febbraio 1956, relativi ai mezzadri, stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —;

Visti, per la provincia di Lucca:

l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo alla sistemazione dei fabbricati rurali delle aziende agricole a mezzadria;

l'accordo collettivo 30 gennaio 1957 relativo ai compensi forfettari al colono per piccoli attrezzi e luce stalla;

tutti stipulati tra l'Unione Agricoltori e la C.I.S.L. Settore Terra, la Confederterra Provinciale, la U.I.L. Settore Terra, il Sindacato Mezzadri della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

Visti, per la provincia di Pisa:

l'accordo collettivo 1 aprile 1958, relativo alla determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra l'Unione Agricoltori e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale — U.I.L. — ed in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 26 giugno 1958, relativo alla spesa del pressapaglia nei lavori di trebbiatura presso le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. — cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale — U.I.L. — e in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L.;

l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per la chiusura dei conti colonici, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Provinciale — C.I.S.L. — la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, cui ha aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale — U.I.L. —, e in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

l'accordo collettivo 1 agosto 1959, recante modifiche all'accordo 1 aprile 1958 relativo ai compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 1 aprile 1958, cui ha aderito in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale — U.I.L. — ed in data 1 settembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Pistoia:

l'accordo collettivo 6 marzo 1956, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri, la Federazione Coltivatori Diretti, la C.I.S.L.-Settore Terra, la U.I.L.-Terra;

l'accordo collettivo 17 aprile 1956, per le aziende agricole a mezzadria stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 6 marzo 1956;

l'accordo collettivo 15 ottobre 1956, per le aziende agricole a mezzadria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federmezzadri, la U.I.L.-Settore Terra, la C.I.S.L.-Settore Terra;

Visto, per i comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo:

il contratto collettivo 16 settembre 1946, per la conduzione dei fondi a mezzadria, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Camera del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 9 della provincia di Grosseto, in data 21 giugno 1960, n. 9 della provincia di Livorno, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca in data 30 agosto 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia in data 31 agosto 1960, n. 2 della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Minisrti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 28 settembre 1954 relativo al riparto tra concedente e colono delle spese di trasformazione dei trinciaforaggi funzionanti elettricamente nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 24 giugno 1955, relativo alla determinazione dei compensi forfettari per macchine e attrezzi, nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 10 ottobre 1956, relativo alla determinazione delle tariffe di motoaratura nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 21 dicembre 1957 relativo agli allevamenti di bassa corte presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 17 marzo 1958, relativo al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro, nonchè alla ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 luglio 1959, sull'uso della mietilega presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 luglio 1959, relativo alla costituzione della commissione paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali fra concedenti e mezzadri e braccianti agricoli;

per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle spese di trebbiatura nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 25 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 19 gennaio 1959, relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai coloni per i piccoli e grossi arnesi, luce stalla, ecc.;

per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 3 maggio 1945, relativo al pagamento delle spese delle macchine mietilegatrici e falciatrici nelle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 29 marzo 1954, relativo alla corresponsione del compenso forfettario per i piccoli attrezzi immessi dal colono, l'accordo collettivo 17 settembre 1954, relativo alla corresponsione di compensi forfettari e pagamento, per la illuminazione stalla, per il carburante trebbiatura e per il motorino trincia-foraggi, nelle aziende agricole e mezzadria, l'accordo collettivo 28 giugno 1955, relativo alla corresponsione dei premi ai coloni per le colture industriali in terreni irrigui, l'accordo collettivo 17 luglio 1956, relativo alla determinazione delle tariffe di giogature eseguite dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 28 agosto 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione dei carri agricoli e delle seminatrici di proprietà del colono, l'accordo collettivo 4 settembre 1956, relativo alla corresponsione dei compensi forfettari per noleggio e riparazione di aratri in ferro, aratri in legno, falciatrici, erpici, rastrellone e trincia-foraggi di proprietà del colono, l'accordo collettivo 18 settembre 1956, relativo alla corresponsione al colono del compenso forfettario per il trasporto d'acqua;

per la provincia di Livorno, i patti collettivi di lavoro 26 novembre 1954 e 7 febbraio 1956, relativi ai mezzadri;

per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 30 gennaio 1957 relativo alla sistemazione dei fabbricati rurali delle aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 30 gennaio 1957, relativo ai compensi forfettari al colono per piccoli attrezzi e luce stalla;

per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 aprile 1958, relativo alla determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente, l'accordo collettivo 26 giugno 1958, relativo alla spesa del pressapaglia nei lavori di trebbiatura presso le aziende agricole a mezzadria, l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per la chiusura dei conti colonici, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, recante modifiche all'accordo 1 aprile 1958 relativo ai compensi per le prestazioni di lavoro effettuate dal colono per conto del concedente;

per la provincia di Pistoia, gli accordi collettivi 6 marzo 1956, 17 aprile 1956 e 15 ottobre 1956, relativi alle aziende agricole a mezzadria;

per i comuni di Montignoso, Massa, Carrara Fosdinovo, il contratto collettivo 16 settembre 1946, relativo alla conduzione dei fondi a mezzadria;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi, dei patti collettivi e del contratto collettivo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e dei comuni di Montignoso, M ssa, Carrara e Fosdinovo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 153, *foglio n.* 7. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1954 PER IL RIPARTO TRA CONCEDENTI E COLONI DELLE SPESE DI TRASFORMAZIONE DEI TRINCIAFORAGGI FUNZIONANTI ELETTRICAMENTE NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, lì 28 settembre 1954

In riferimento all'accordo intervenuto fra la Selt-Valdarno e le varie Organizzazioni Sindacali del settore agricolo in merito alla trasformazione da monofase in trifase delle utenze di energia elettrica di forza motrice, servite dalla Selt-Valdarno in Provincia di Arezzo per l'azionamento del trinciaforaggi,

t r a

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AREZZO per i concedenti a mezzadria rappresentata dal sig. *Moretti* dott. *Umberto*,

e

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE DI AREZZO, rappresentata dal sig. *Angelo Arrigucci*;

la C.I.S.L.-TERRA PROVINCIALE DI AREZZO, rappresentata dal sig. *Rotelli Alfredo*;

Con l'assistenza tecnica del Capo del servizio utenze elettro-agricole dell'U.M.A. sig. ing. *Lodi*,

si conviene in riguardo al riparto delle spese inerenti la trasformazione delle installazioni e dei relativi allacciamenti quanto appresso:

1°) Ai concedenti a mezzadria è fatto carico della quota di allacciamento esterno dovuto dalla Selt-Valdarno per la trasformazione della linea B.T da monofase in trifase così come è stabilito dal precitato accordo; pure ai concedenti è fatto carico della spesa per l'allacciamento in cavo (interno) della presa esterna al contatore;

2°) La eventuale spesa di trasformazione del motore, come la conseguente spesa del cavo dal contatore al motore, sarà ripartita in ragione della quota di proprietà che ciascuna delle due parti ha sul motore e precisamente:

A) a carico del concedente se il motore è di sua esclusiva proprietà;

B) a carico del colono se di questi è la totale proprietà del motore;

C) a carico del concedente e del colono in parti uguali se analogamente in parti uguali è la proprietà del motore;

I termini del presente accordo hanno valore ed effetto per le installazioni in atto alla data dell'accordo medesimo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1955, RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FORFETTARI PER MACCHINE E ATTREZZI DELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO, PER L'ANNO AGRARIO 1954-1955

Il giorno 24 giugno 1955 a conclusione delle trattative precedentemente intercorse,

t r a

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal dott. *Michele Di Muria*, dott. *Giovanni Lachi* e cav. *Bruno Rontani*,

e

la Federmezzadri Provinciale, rappresentata dal perito agr. *Italo Petrucci* e dal per. agr. *Amos Tarquini*;

l'Unione Liberi Sindacati, rappresentata dal sig. *Antonio Buratti*,

Si è addivenuti alla determinazione dei compensi previsti dal Capitolato Colonico e da valere per l'annata agraria 1954-1955.

In considerazione dei motivi per cui si dà luogo alla corresponsione di detti compensi, le cifre concordate trovano piena applicazione quando attrezzi e macchine sono forniti dal colono o dal concedente i quali prevedono a proprio carico, al loro mantenimento in efficienza.

Piccoli arnesi

Poderi fino a 5 Ha.	L.	600 ad Ha.
Poderi da 6 a 10 Ha.	»	500 ad Ha.
Poderi da 11 ed oltre Ha.	»	455 ad Ha.
Poderi per la montagna massimale di	»	6.600

Grossi arnesi e Carri

per poderi fino a 6 Ha. — 1 carro L. 3.500

per poderi da 7 a 12 Ha. — 2 *carri*

1° carro		3.500
2° carro		2.500

per poderi da 13 Ha. ed oltre — 3 *carri*:

1° carro	L.	3.500
2° carro	»	2.500
3° carro	»	1.500

(Il compenso verrà corrisposto per carri in efficiente stato di conservazione e di funzionamento). L'importo di eventuali appalti prelevati dalla massa comune e che riflettono la manutenzione e riparazione dei piccoli e grossi attrezzi sarà per la metà addebitato sul conto corrente del mezzadro risultando i servizi di cui sopra soddisfatti con i compensi previsti dal presente accordo.

Barroccio L. 2.500

(il compenso verrà corrisposto qualora nel podere esista bestiame equino).

Carro botte L. 2.000

(Il compenso verrà corrisposto per il carro adibito appositamente a tale scopo).

Macchine in genere

Seminatrice ad Ha. seminato	L.	300
Falciatrice ad Ha. falciato di grano e foraggi	»	550
Coltro a ruote (tipo melotte)	»	2.000
Coltro voltaorecchio (Castellano)	»	1.500
Trinciaforaggi a ruota a capo bovino	»	250
Trinciaforaggi a falcione a capo bovino	»	100

Il compenso di trinciaforaggi deve calcolarsi su i capi bovini di bestiame in essere all'inizio dell'anno decorso.

Erpici a macchina L. 750

Motorino trinciaforaggi a capo bovino » 250

(Il compenso deve calcolarsi su i capi bestiame in essere all'inizio dell'anno colonico).

Aratri di legno con massimale di L. 1.500. L. 750

(Il compenso non verrà corrisposto ove il legname venga prelevato sul fondo).

Caldaia: ove sia di proprietà colonica le spese di riparazione e *manutenzione verranno sostenute* a metà.

Illuminazione stalla: (per capo bovino in essere all'inizio *della annata agraria*):

Fino a 4 capi L. 800
Da 5 a 8 capi » 1.150
Da 9 capi e oltre » 1.500

Carburante trebbiatura L. 30 a q.le sull'intero raccolto del grano e degli altri cereali minori da addebitare in conto corrente al mezzadro.

NOTA: Le parti concordano che per i saldi colonici chiusi a questa data in differenze da apportare in virtù del presente accordo verranno riaccreditate nella chiusura del saldo colonico 1955-56, al colono.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1956 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI MOTOARATURA NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1956, e questo dì 10 del mese di ottobre, in Arezzo presso la Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori

t r a

i signori dott. *Giovanni Lachi* e *Rontani Bruno* per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

e

per. agr. *Tarquini Amos, Berghi Mario* e *Ghelli Gino* per la C.G.I.L.;

rag. *Olinto Landini* e *Buratti Antonio* per la C.I.S.L.
sig. *Mariani Mario* per la U.I.L.

preso in esame le richieste formulate dalla Federmezzadri, dalla C.I.S.L.-Terra e dalla U.I.L.-Terra per una regolamentazione delle tariffe di motoaratura quando il proprietario del trattore esegue lavori di motoaratura presso le unità poderali della propria azienda;

dopo un dettagliato e approfondito esame dei costi medi-orari di lavoro, riferentisi ai vari tipi di trattore maggiormente in uso nella provincia di Arezzo, le parti hanno concordato le seguenti tariffe:

Trattore 20 25 HP.	a ruote	L.	550	ora
» 20 25 HP.	a cing.	»	700	»
» 35 45 HP.	a ruote	»	900	»
» 35 45 HP.	a cing.	»	1.150	»
Trattore 50 55 HP.	a ruote	L.	1.300	ora
» 50 55 HP.	a cing.	»	1.600	»
» 60 HP.	a ruote	»	1.400	»
» 60 HP.	a cing.	»	1.700	»

a) Le tariffe suddette s'intendono operanti per l'effettivo lavoro di motoaratura compresi gli eventuali ritorni a vuoto;

b) Esse hanno valore solamente per l'effettivo impiego del mezzo arante. Il tempo impiegato per spostamenti tra centro aziendale e luogo di lavoro nonchè le interruzioni di lavoro per guasti, riposo etc. non è considerato nel computo di lavoro effettivo;

c) Resta inteso che il mezzo arante impiegato deve essere di normale efficienza lavorativa;

d) Le aziende proprietarie di trattori e i mezzadri dipendenti, in rapporto alle suddette tariffe e alla natura e giacitura del terreno da arare, possono concordare tariffe ad ettaro;

e) particolari condizioni di favore già in atto nelle aziende rimangono valide;

f) Il presente accordo concluso a titolo sperimentale andrà in vigore dal giorno 15 ottobre 1956 e si intenderà risolto inderogabilmente con il 31 gennaio 1958.

Tale accordo s'intenderà automaticamente rinnovato per un altro anno qualora una delle parti contraenti non lo abbia disdettato entro il 31 ottobre 1957. In tal caso l'accordo oggi stipulato non avrà alcun effetto mentre le parti contraenti s'impegnano di intavolare trattative per una nuova regolamentazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 DICEMBRE 1957 RELATIVO AGLI ALLEVAMENTI DI BASSA CORTE PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

tra

l'Unione degli Agricoltori della Provincia di Arezzo, rappresentata dal suo Direttore dott. *Giovanni Lachi* assistito dal cav *Bruno Rontani*

e

l'Unione Provinciale Sindacale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Arezzo, rappresentata dal suo Segretario Provinciale rag. *Olinto Landini* assistito dal sig. *Antonio Buratti* dirigente del settore Terra provinciale e dal sig. *Rodolfo Nocentini* della Segreteria della predetta Unione

preso in esame l'accordo regionale stipulato in Firenze il 20 luglio 1957 in merito agli allevamenti di bassa corte, dopo ampia ed approfondita discussione hanno convenuto di dare al suddetto accordo applicazione nella Provincia di Arezzo nelle forme e con le modalità di cui appresso:

1) al fine di disciplinare gli allevamenti di bassa corte e adeguarli alle esigenze alimentari e al miglioramento del tenore di vita della popolazione agricola; le famiglie coloniche potranno effettuare allevamenti annui di bassa corte, nelle specie sottoindicate, senza corrispondere alcun compenso al concedente:

fino a 4 persone	Kg.	200
oltre le 4 e fino a 10 persone	»	40 a persona
da oltre 10 persone	»	15 a persona

Nelle famiglie oltre 10 persone devono essere esclusi dal computo dei componenti familiari i bambini fino all'età di 5 anni compiuti: tale esclusione opererà sempre al di sopra della base « 10 persone ».

Nelle famiglie al di sopra delle quattro persone devono essere escluse dal computo dei componenti la famiglia stessa quei soggetti che pur convivendo con la famiglia colonica non prestano la propria opera nel podere in quanto svolgono altre attività.

2) I pesi medi delle varie specie di animali di bassa corte, onde determinare i quantitativi da allevare nell'anno di cui al n. 1), sono i seguenti:

Gallina	Kg.	1.400
Gallo	»	2.000
Oci (paperi)	»	4.000
Anatra	»	1.700
Coniglio	»	1.600
Pollo	»	1.000
Piccioni (coppia)	»	600
produzione annua in carne in una coniglia da frutto (conigli 24 x 1.600)	= Kg.	38.400
produzione annua in carne di una chiocciata di polli (polli 20 x 1.000)	= »	20.000

3) di massima non sono consentiti gli allevamenti di tacchini. Detti allevamenti potranno aver luogo previo accordo con il concedente. Nel qual caso verranno stabilite tra le parti le relative modalità e condizioni.

4) gli allevamenti di bassa corte dovranno essere tenuti in modo da non arrecare danni alle coltivazioni del fondo. In particolare non sono consentiti i cosidetti capanni dislocati nelle coltivazioni del podere.

5) a titolo di risarcimento danni sugli allevamenti superiori a detti limiti, concordati con il concedente, il colono corrisponderà al concedente il 10% (dieci per cento) da computarsi sulle eccedenze.

Il presente accordo decorre dall'annata in corso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1958 RELATIVO AL RIMBORSC DEL CARBURANTE NELLE OPERAZIONI DI TREBBIATURA DA PARTE DEL MEZZADRO NONCHÈ ALLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'USO DEL PRESSAPAGLIA, NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno millenovecentocinquantotto (1958) e questo di 17 del mese di marzo, in Arezzo

t r a

l'Unione degli Agricoltori della Provincia di Arezzo, rappresentata dal suo Direttore dott. *Giovanni Lachi* assistito dal cav. *Bruno Rontani*

e

l'Unione Provinciale Sindacale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Arezzo, rappresentata dal suo Segretario Provinciale rag. *Olinto Landini* assistito dal sig. *Antonio Buratti* dirigente del settore Terra provinciale e dal sig. *Rodolfo Nocentini* della Segreteria della predetta Unione

preso in esame l'accordo regionale stipulato in Firenze il 20 luglio 1957 in merito al rimborso del carburante nelle operazioni di trebbiatura da parte del mezzadro nonchè la ripartizione degli oneri derivanti dall'uso del pressapaglia:

dopo accurata indagine sul consumo dei vari mezzi trebbianti nonchè sul costo dei carburanti

hanno concordato quanto appresso:

A) le spese di carburante da addebitarsi al mezzadro per ogni quintale di grano trebbiato di sua parte è di L. 30 (trenta);

B) detto addebito avrà effetto con l'annata colonica 1957-1958;

c) ove i saldi economici riferentisi alle predette annate siano stati già effettuati non si farà luogo a rettifiche, ma le relative differenze verranno conteggiate nel saldo successivo;

D) nel caso si faccia uso del pressapaglia al colono verrà addebitato l'intero importo del filo di ferro e spago occorrenti, fermo restando che per le operazioni di cui sopra il noleggio della macchina spetta interamente al proprietario del fondo, mentre al mezzadro spettano interamente le spese di vitto al personale di macchina e di aia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1959 SULL'USO DELLA MIETILEGA PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1959 e questo di 30 del mese di luglio, in Arezzo, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

t r a

i signori dott. *Giovanni Lachi* e cav. *Bruno Rontani* per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

e

per. agr. *Amos Tarquini* e *Dante Rossi* per la FEDERMEZZADRI C.G.I.L.;

Borri Primo per la FEDERBRACCIANTI C.G.I.L.;

Antonio Buratti per la C.I.S.L.-Terra.

Esaminata la portata dell'art. 30 del Capitolato di mezzadria e patti aggiunti sull'uso della mietilega, hanno concordato:

A) Qualora la mietilega sia di proprietà di una delle parti, la parte non proprietaria sosterrà per intero la spesa dello spago e del lubrificante.

B La spesa per il traino della mietilega sarà sostenuta fra le parti.

C) Qualora la mietilega sia di proprietà di terzi le condizioni di noleggio per quanto concerne l'impiego a tariffa dovranno essere concordate fra le parti e la spesa relativa sostenuta a metà fra le parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1959 RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI FRA CONCEDENTI E MEZZADRI E BRACCIANTI AGRICOLI NELLA PROVINCIA DI AREZZO

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal dott. *Giovanni Lachi,*

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PICCOLI PROPRIETARI, rappresentata dal cav. *Bruno Rontani,*

e

la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE (C.G.I.L.), rappresentata dal Per. Agr. *Amos Tarquini, Dante Rossi* e *Borri Primo.*

la C.I.S.L.-TERRA, *rappresentata* dal sig. *Buratti Antonio.*

la U.I.L.-TERRA, rappresentata dal sig. *Cherubini Luigi*

1) In esecuzione dell'accordo nazionale stipulato in data 24 novembre 1954 fra la Confagricoltura e le Organizzazioni Sindacali dei Coloni e Mezzadri si decide di costituire una Commissione Provinciale Paritetica avente il compito « di esperire tentativi di conciliazione e di definizione amichevole delle controversie di carattere individuale che insorgessero tra concedente, mezzadri e braccianti agricoli ».

2) Detta Commissione viene così costituita:

da due rappresentanti dell'Associazione Provinciale Agricoltori nelle persone del dott. *Moretti Umberto* e rag. *Palazzo Salvatore;*

da un rappresentante dell'Associazione Piccoli Proprietari nella persona del sig. cav. *Bruno Rontani;*

da un rappresentante della Federmezzadri (C.G.I.L.) nella persona del sig. *Tarquini* per. agr. *Amos.*

da un rappresentante della C.I.S.L. nella persona del sig. *Buratti Antonio;*

da un rappresentante della U.I.L.-Terra nella persona del sig. *Cherubini Luigi.*

3) I signori commissari sopranominati, in caso di impedimento, potranno essere sostituiti senza alcun obbligo di preavviso.

4) Detta Commissione avrà sede presso l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e precisamente in Via Crispi n. 1

5) La Commissione elegge a Presidente il sig. Moretti dott. *Umberto* dell'Associazione Provinciale Agricoltori; a Vice-Presidente il sig. per. agr. *Amos Tarquini* designato unanimemente dalle Organizzazioni Sindacali.

6) Il Presidente, di fronte a richieste di arbitrato, ha l'obbligo di convocare tempestivamente le parti, dandone contemporaneamente comunicazione a tutti i Commissari.

La convocazione delle parti dovrà avvenire mediante uso di apposita carta avente per intestazione

« Commissione provinciale paritetica per la definizione amichevole delle controversie individuali tra concedenti e mezzadri ».

Di norma la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di denuncia della controversia.

7) In caso di mancato accordo, sarà redatto regolare verbale e le parti s'intendono libere di ricorrere alla Magistratura competente.

8) Le spese per il funzionamento della Commissione (Cancelleria, postali, telefoniche, etc.) saranno ripartite a metà fra le parti ricorrenti e verranno fissate al termine di ogni seduta.

Arezzo, lì 30 luglio 1959.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1958 PER LE SPESE DI TREBBIATURA NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 25 luglio 1958, nella Sede dell'UNIONE AGRICOLTORI della provincia di Firenze, si sono riuniti i rappresentanti della predetta Unione ed i rappresentanti delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI MEZZADRILI della C.I.S.L. e della COLTIVATORI DIRETTI di Firenze per trattare l'argomento relativo alla divisione delle spese di trebbiatura.

I convenuti:

visto l'art 31 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria nella regione Toscana:

in applicazione dell'accordo regionale che in merito all'oggetto fu raggiunto dai rappresentanti delle stesse Organizzazioni in data 23 luglio 1957;

hanno concordato per la provincia di Firenze quanto segue:

1) Le spese di trebbiatura, comprese quelle inerenti il carburante ed il pressapaglia, ove se ne faccia uso, sono divise a metà fra concedente e colono.

2) Qualora fra le parti non si raggiungesse un preventivo accordo sulla divisione delle effettive spese, si conviene di forfetizzare le rispettive partecipazioni come segue:

Il concedente provvederà alle spese di macchina compreso l'elevatore e alla spesa del pressapaglia ove se ne faccia uso.

Il colono provvederà al vitto del personale e alla spesa di tutto il filo di ferro (o di tutto lo spago) occorrenti nel caso di pressatura della paglia.

La spesa del carburante, facente carico a metà fra le parti, sarà forfetizzata in sede di accordi annuali per la determinazione dei compensi vari ai fini della compilazione dei saldi colonici.

3) Il presente accordo si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme dei rappresentanti delle Associazioni stipulanti.

Dichiarazione a verbale

Le parti firmatarie dell'accordo provinciale del 25 luglio 1958 sulla spesa di trebbiatura si danno reciprocamente atto che rimarranno salve le condizioni di miglior favore esistenti fra singolo concedente e singolo mezzadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

25 luglio 1958.

Seguono le firme dei rappresentanti delle Associazioni stipulanti.

Dichiarazione a verbale

Con riferimento al punto 2° dell'accordo provinciale stipulato in data odierna in merito alla spesa di trebbiatura, le sottoscritte Organizzazioni fissano fin da ora per la corrente annata agraria 1958-1959 in L. 25 il forfait inerente la spesa del carburante che verrà addebitata al colono in conto corrente per ogni quintale di grano, orzo, avena e segale di sua parte.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1958 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE PER CONTO DEL CONCEDENTE NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Il giorno 25 luglio 1958, nella sede dell'Unione Agricoltori della provincia di Firenze, si sono riuniti i rappresentanti dell'UNIONE AGRICOLTORI di Firenze unitamente ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali mezzadrili della C.I.S.L. e della COLTIVATORI DIRETTI di Firenze, per trattare l'argomento relativo alle prestazioni di lavoro per conto del concedente.

I convenuti:

visto l'art. 22 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana, in applicazione all'accordo regionale che relativamente ai compensi per le prestazioni effettuate da componenti della famiglia colonica nello stesso podere o in altri della stessa Fattoria per la esecuzione di lavori a conto del concedente, i rappresentanti delle stesse organizzazioni hanno raggiunto in data 24 luglio 1958;

hanno stabilito per la provincia di Firenze, quanto segue:

1) Il compenso per le opere a braccia è pari alla retribuzione del bracciante comune fisso che alla data odierna è di L. 116,50 orarie e di L. 932 giornaliere.

2) Il compenso per giogature nello stesso podere o in altri della stessa Fattoria ed il compenso relativo a trasporti effettuati con bovini ad eccezione di trasporti effettuati nei boschi, viene precisato in L. 300 orarie.

3) Il compenso per trasporti effettuati nei boschi e il compenso per gli smacchi viene fissato in L. 400 orarie.

4) Il compenso per opere con equini viene precisato in L. 250 orarie.

5) Ai suddetti compensi saranno di volta in volta automaticamente apportate in percentuale le stesse variazioni che risulteranno essere state applicate sulle retribuzioni degli operai agricoli fissi della provincia di Firenze in applicazione del congegno di Scala Mobile in agricoltura.

6) Il presente accordo si considererà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme dei rappresentanti delle Associazioni stipulanti.

Dichiarazione a verbale

Con riferimento all'Accordo Provinciale stipulato in data odierna in merito alle « prestazioni di lavoro con bestiame per conto del concedente », le sottoscritte Organizzazioni, onde evitare possibili contestazioni nella applicazione di detto accordo, precisano che nel computo dell'attaccatura va considerato anche il tempo necessario al colono per recarsi dalla stalla sul luogo di lavoro e relativo ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GENNAIO 1959 PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERSI AI COLONI PER I PICCOLI E GROSSI ARNESI, LUCE STALLA ECC. DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DA VALERE PER LA CHIUSURA DEI CONTI COLONICI DELL'ANNATA AGRARIA 1958-59

Oggi 19 gennaio 1959, presso la Sede dell'Unione Agricoltori di Firenze, si sono incontrati i rappresentanti dell'UNIONE AGRICOLTORI da una parte e della FEDERMEZZADRI PROVINCIALE, della C.I.S.L.-Settore Terra, e del SINDACATO COLONI e MEZZADRI aderente alla Federazione Coltivatori Diretti, dall'altra.

Sono stati esaminati e concordati i compensi luce stalle, piccoli arnesi, ecc., da valere per la chiusura delle contabilità coloniche per l'annata agraria 1958 1959 come segue:

Piccoli arnesi: (vanghe, falci, arnesi da pota, forconi, pale, mazze, corbelli, funi, ecc.) di esclusiva proprietà del colono. I compensi per questo titolo, giusto l'art. 18 del Contratto di mezzadria, restano fissati come segue:

a) *Poderi di pianura e collina*:

per poderi a coltura promiscua con superficie fino a 4 Ha: L. 700 ad Ha;

per poderi a coltura promiscua con superficie dai 4 agli 8 Ha: L. 600 ad Ha;

per poderi a coltura promiscua con superficie oltre gli 8 Ha: L. 500 ad Ha.

Fino ad un massimo di L. 7.000.

b) *Per poderi di montagna*:

per poderi di qualsiasi superficie: L. 400 ad Ha fino ad un massimo di L. 6.000.

c) *Poderi di pianura*:

per poderi limitrofi ai centri abitati, irrigui ed a coltura ortiva: L. 900 ad Ha.

La superficie da prendersi a riferimento per il computo dei compensi di cui sopra è quella effettivamente oltivata.

L'importo dei suddetti compensi sarà accreditato al colono in Conto Corrente.

Combustibile per trebbiatura cereali.

Per questa operazione la metà della spesa occorrente per il combustibile (art. 31 del Patto di Mezzadria) verrà addebitata al colono in Conto Corrente in ragione di L. 25 per ogni quintale di grano, orzo, avena e segale di sua parte.

Noleggio grossi arnesi.

Seminatrici L. 300 ad Ha seminato a grano, coltri grossi pesanti L. 250 ad Ha di terreno lavorato, falciatrici L. 800 annue per ogni Ha falciato e per ogni singola falciatura.

L'importo dei suddetti noleggi sarà addebitato o accreditato al colono in Conto Corrente.

Viene inoltre stabilito che il proprietario od il colono percependo le cifre predette non possono addebitare alla controparte le spese occorse per la riparazione degli arnesi in parola, tranne per i guasti imputabili alla trascuratezza del colono.

Noleggio attrezzi di proprietà del colono.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Patto Aggiunto all'art. 18 del vigente « Capitolato Colonico per la Regione Toscana », si stabiliscono i seguenti compensi forfettari:

Carri: 1° carro L. 3.600; 2° carro L. 2.600: 3° carro L. 1.600.

Barroccio: L. 2.500.

Il compenso verrà corrisposto qualora nel podere esista bestiame equino.

Carro botte: L. 2.000.

Il compenso verrà corrisposto per il carro adibito appositamente a tale scopo:

Erpice 40 denti: per ogni macchina L. 700.

Aratri di legno: L. 750 cadauno, con un compenso massimo di L. 1.500.

Coltro voltorecchio: L. 1.000. Detto compenso è limitato ad un solo attrezzo.

Tubi d'irrigazione: L. 40 annue per ogni metro lineare.

I predetti compensi saranno corrisposti ai coloni quando si verifichino le seguenti condizioni:

1) gli attrezzi di cui sopra siano di proprietà del colono e siano dallo stesso immessi nel podere;

2) gli attrezzi di cui sopra siano in efficiente stato di conservazione e di funzionamento;

3) il colono, percependo i compensi predetti, non potrà pretendere dal concedente nessun altro rimborso nè a titolo di manutenzione nè di riparazione nè di ammortamento.

Luce stalla

I compensi per questo titolo qualora il proprietario non fornisca al colono materie illuminanti (petrolio, olio, carburo, ecc.) restano così fissati:

L. 1.000 annue per stalle fino a 4 capi;

L. 1.400 annue per stalle da 4 a 8 capi;

L. 1.600 annue per stalle con oltre 8 capi.

Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico il proprietario abbuonerà per l'intera annata un importo pari a 15 Kwh. per stalle fino a 4 capi e 18 Kwh. per stalle oltre i 4 capi.

Per stalle, poi, ove si effettua la produzione del latte per la vendita, i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10% (dieci per cento).

L'importo dei suddetti compensi verrà accreditato al colono in conto corrente.

Le Organizzazioni contraenti, allo scopo di incrementare l'introduzione delle macchine in agricoltura al fine di raggiungere il massimo progresso, per quanto riguarda la regolamentazione dei motorini per trincia-foraggi, concordano:

a) qundo il motorino è di proprietà del mezzadro il concedente corrisponderà una quota forfettaria annua comprensiva di ammortamento, manutenzione e spese di esercizio (carburante, energia elettrica, lubrificante, ecc.) pari a L. 400 annue a capo, fino ad un massimo di 6 capi, e L. 300 per ogni capo in più di sei;

b) quando invece il motorino è a stima verrà corrisposta dal concedente al mezzadro una quota forfettaria annua per sole spese di esercizio (carburante, energia elettrica, lubrificante, ecc.) pari a L. 200 annue a capo,

c) quando il motorino è in comproprietà fra concedente e mezzadro il compenso in questo caso viene fissato in L. 300 a capo fino ad un massimo di sei capi e in L. 200 per ogni capo in più di sei.

In tutti i casi le cifre concordate dovranno essere accreditate in conto corrente colonico.

Le spese di riparazione del motore sono sempre divise a metà.

Per quanto riguarda invece l'assicurazione infortuni questa dovrà essere stipulata come per legge dal proprietario del motore il quale avrà diritto al rimborso della metà del premio pagato.

In base alle disposizioni del vigente Capitolato di Mezzadria, le parti sono libere di ripartire a perfetta metà le spese effettivamente sostenute per i titoli di cui sopra.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 MAGGIO 1945 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLE MACCHINE MIETILEGATRICI E FALCIATRICI NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 3 maggio 1945 presso la sede dell'Associazione Agricoltori di Grosseto si sono riuniti i signori:

Levi da Zara dott. *Mario,* Presidente della Associazione Agricoltori di Grosseto;

Scandola geom. *Alfonso,* Segretario della Federazione Lavoratori Terra di Grosseto.

Scopo della riunione: modificazione del patto aggiunto all'art. 30 del capitolato colonico.

Di comune accordo il patto aggiunto suddetto viene modificato come segue:

In considerazione della importanza che le macchine hanno nella economia agricola della Provincia e che riducono in misura ragguardevole l'impiego dell'opera manuale del mezzadro, si riconosce la necessità che esso gradualmente divenga, ove non sia, il proprietario di esse.

Pertanto in considerazione di quanto in effetti esiste si conviene quanto appresso:

1. Che le macchine come falciatrici, mietitrici ecc. se provviste dal proprietario danno a questi diritto ad un equo compenso da pagare da parte del colono che ne beneficia; trattandosi di mietitrici-legatrici sarà sostenuta a metà la spesa per lo spago e lubrificanti.

2. Se le macchine saranno invece di proprietà del colono, il proprietario concorrerà, per la metà nella spesa di riparazione e manutenzione di esse, oltre, per le mietitrici-legatrici, alla metà della spesa occorrente per lo spago e lubrificanti.

3. Per le mietitrici-legatrici date a stima al colono, il proprietario pagherà un terzo dell'importo dello spago e dei lubrificanti e la metà della spesa di manutenzione e di riparazione.

Il presente accordo ha valore dall'inizio dell'annata agraria in corso e per la riparazione e manutenzione già effettuate dai coloni sulle macchine di loro proprietà sarà rimborsata la metà della spesa le quante volte il concedente sia stato messo in anticipo a conoscenza dei vari lavori eseguiti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 MARZO 1954
PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO FORFETTARIO DEI PICCOLI ATTREZZI IMMESSI DAL COLONO NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 29 marzo 1954

fra

il sig. *Concialini Antonio*, Vice Presidente della UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Grosseto, assistito dal sig. *Pieri Giuseppe* dell'Ufficio Sindacale della medesima Unione e i signori *Macelloni Natale* della FEDERMEZZADRI, sig. *Dragoni* rag. *Umberto* della U.I.L. TERRA, e il sig. *Magagnini Folco* della C.I.S.L. SETTORE TERRA, a conclusione delle Trattative tenute presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., in merito all'argomento di cui all'art 18 del patto di mezzadria, hanno convenuto quanto appresso.

1. *Piccoli attrezzi* Fermo restando il principio che le spese di manutenzione dei piccoli attrezzi devono essere sostenute a metà, si determinano i seguenti compensi forfettari, calcolati sulla base della metà dello importo medio annuo delle spese di manutenzione corrispondendo i quali le Amministrazioni potranno liquidare la quota spesa a loro carico:

a) poderi fino a 10 Ha L. 500 per ogni ettaro seminato a cereali (a seme di grano, avena, orzo e granturco);

b) poderi oltre 10 Ha. L. 380 per ogni ettaro seminato a cereali (a seme di grano, avena, orzo e granturco), fino ad un massimo di L. 7500 (settemilacinquecento).

L'accordo presente ha efficacia per l'annata agraria in corso.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore regolarmente concordate fra le parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 SETTEMBRE 1954 PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI FORFETTARI E PAGAMENTO, PER LA ILLUMINAZIONE STALLA, CARBURANTE TREBBIATURA, MOTORINO TRINCIAFORAGGI NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 17 settembre 1954 in Grosseto, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Direttore sig. *Salusti* rag. *Eraldo* e dal Capo del Servizio Sindacale sig. *Pieri Giuseppe*,

e

la Federmezzadri Provinciale, rappresentata dal signor *Fusi Torquato* e dal sig. *Macelloni Natale*,

la C.I.S.L. Terra rappresentata dal sig. *Magagnini Folco*,

la U.I.L. Terra, rappresentata dal sig. *Dragoni* ragioniere *Umberto*.

Dopo un esame preliminare dal problema riguardante la intera materia che forma oggetto dei rapporti Mezzadrili intercorrenti fra concedenti e Mezzadri nella provincia di Grosseto, si è convenuto di attribuire ai seguenti punti una nuova regolamentazione nel modo come risulta indicato di seguito:

1. *Compenso luce stalla*. I compensi forfettari di cui all'art. 28 del contratto Mezzadrile Regionale vengano così determinati:

luce stalla, illuminazione a gas petrolio, ecc. fino a 4 capi vaccini L. 800 annue;

da 5 a 8 capi vaccini L. 1200 annue;

oltre 8 capi vaccini L. 1500 annue;

illuminazione luce elettrica fino a 4 capi veccini L. 1000 annue;

oltre 8 capi vaccini L. 1900 annue.

Per le stalle dove si effettua l'industria del latte i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10 %.

2. *Compenso energia e combustibile per la trebbiatura*. La materia viene così regolamentata:

fermo restando il disposto dell'art. 31 del patto di Mezzadria, in quelle Aziende dove è possibile procedere all'accertamento dei consumi di combustibile per la trebbiatura dei cereali, le spese relative saranno addebitate al Colono per la metà.

Nelle Aziende dove non sia effettuato l'accertamento del consumo di combustibile, sarà addebitata, sul libretto colonico, in conto spese poderali la somma di L. 25 per ogni quintale di cereale trebbiato.

3. *Compenso motorino trinciaforaggi*. Dove il motorino è azionato con energia elettrica, l'azienda corrisponderà al mezzadro la metà del costo dell'energia risultante dalla bolletta di consumo.

Dove invece la bolletta comprenda altri consumi, le parti concorderanno, di comune accordo, il costo dell'energia consumata dal trinciaforaggi dividendo a metà la relativa spesa.

Per i trinciaforaggi azionati con motore a combustibile, l'azienda fornirà al mezzadro lo stesso combustibile addebitandogli la metà del suo costo e, viceversa, questo sarà addebitato all'azienda nel caso che il combustibile sia fornito dal mezzadro.

Se il motorino trinciaforaggi è di proprietà del concedente esso seguirà la sorte degli altri attrezzi a stima; se, invece, di proprietà del mezzadro, a questi verrà corrisposto un'ammortamento di L. 1000 annue.

Le riparazioni, in ogni caso, sono a metà.

Il presente accordo dispiegherà la sua efficacia a partire dall'inizio della corrente annata agraria 1953-54.

Comunque, se tra le parti suddette sono già state concordate condizioni di migliore favore, queste rimarranno salve.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1955 RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI PREMI AI COLONI PER LE COLTURE INDUSTRIALI IN TERRENI IRRIGUI NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Il giorno 28 giugno 1955, in Grosseto

fra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente ing. *Tonissi Bartolini*, assistito dai signori rag. *Eraldo Salusti* e *Giuseppe Pieri*,

la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Macelloni Natale*, assistito dal sig. *Barbato Saverio* dell'Ufficio Contratti e Vertenze la C.C.d.L. di Grosseto;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal signor *Maganini Folco*, dirigente del Settore Terra;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor rag. *Dragoni Umberto*;

allo scopo di eliminare il sorgere di controversie dovuto alla mancata regolamentazione per la corresponsione di premi ai coloni per le colture industriali in terreni irrigui, è stato stipulato il seguente accordo da valere per la provincia di Grosseto:

1) *Pomodoro in terreni irrigui*

Sull'eccedenza di q.li 220 ad ettaro, sarà corrisposto al colono un premio dell'8%.

2) *Barbabietole in terreni irrigui*

Sull'eccedenza di q.li 240 ad ettaro, sarà corrisposto al colono un premio del 10%.

3) *Frutta ed ortaggi in terreni irrigui*

Per la frutta e gli ortaggi, cavoli, cocomeri, ecc., coltivati a scopo industriale, sarà corrisposto al colono un premio del 5%.

4) Restano invariati i premi previsti da vigenti patto integrativo per le colture industriali in terreni asciutti.

5) Il presente accordo avrà vigore dal 1° giugno 1955 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 LUGLIO 1956 PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI GIOGATURE ESEGUITE DAL COLONO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Sono presenti i signori:

Magagnini Folco per la C.I.S.L. TERRA
Maccelloni Natale e *Fusi Torquato* per la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE

Salusti rag. Eraldo e *Breschi Santi* per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Assenti giustificati i signori:

Micheli Gino della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

Dragoni Umberto, della U.I.L. TERRA.

Viene data lettura al verbale della riunione del giorno 3 luglio u.s. che è approvato all'unanimità.

Viene ripresa in esame la richiesta relativa alle tariffe di giogatura.

Dopo ampia e cordiale discussione si conviene quanto appresso:

per le giogature eseguite dal colono per conto del proprietario sarà corrisposto un compenso forfettario pari a L. 2000 a giornata (corrispondente a L. 250 orarie per 8 ore di lavoro).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 AGOSTO 1956 RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI FORFETTARI PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE DEI CARRI AGRICOLI E DELLE SEMINATRICI DI PROPRIETÀ DEL COLONO NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Sono presenti i signori:

Fusi Torquato e *Serenari Decimo* per la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE

Casini Angelo per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

Magagnini Folco e *Montomoli Emo* per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

Salusti Eraldo e *Breschi Santi* per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Assente giustificato il sig. *Dragoni Umberto* della U.I.L. - TERRA.

Viene presa in esame la richiesta relativa ai compensi forfettari per noleggio e riparazione di macchine ed attrezzi di proprietà del colono.

Dopo ampia e cordiale discussione si stabiliscono i seguenti compensi:

Carri agricoli:

1° carro L. 3.800 (tremilaottocento) annue

2° carro L. 2.800 (duemilaottocento) annue

3° carro L. 2.300 (duemilatrecento) annue

Seminatrici:

L. 350 per ogni Ha. seminato a macchina.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 SETTEMBRE 1956, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI FORFETTARI PER NOLEGGIO E RIPARAZIONE DI ARATRI IN FERRO - ARATRI IN LEGNO - FALCIATRICI - ERPICI - RASTRELLONE TRINCIAFORAGGI DI PROPRIETÀ DEL COLONO NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Sono presenti i signori:

Serenari Decimo e *Raspollini Ivo* per la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE

Casini Angelo per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

Magagnini Folco e *Montomoli Emo* per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

Salusti Eraldo e *Breschi Santi* per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Assente il sig. Dragoni Umberto della U.I.L. - TERRA.

Viene ripresa in esame la richiesta relativa ai compensi forfettari per attrezzi e macchine di proprietà del colono.

Dopo ampia e cordiale discussione si convengono i seguenti compensi:

Aratri in ferro:

L. 400 per ogni ettaro lavorato

Aratri in legno:

L. 500 (cinquecento) annue per ogni aratro in uso.

Nelle suddette cifre a forfait si intendono comprese, oltre che al noleggio tutte le riparazioni compresi acquisto assottigliatura, rinferratura ecc. delle vomeri.

Falciatrici:

Per poderi fino a 25 Ha di superficie seminativa L. 4.000 annue;

per poderi oltre 25 Ha di superficie seminativa L. 6.000 annue.

Erpici:

L. 500 (cinquecento) per ogni erpice in uso.

Rastrellone;

L. 1.500 (millecinquecento) annue per ogni rastrellone in uso.

Trinciaforaggi:

L. 150 (centocinquanta) per ogni capo bovino di età superiore ad un anno.

Naturalmente i suddetti compensi sono riferiti a macchine ed attrezzi in uso del podere ed in perfetto stato di efficienza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 SETTEMBRE 1956 PER LA CORRESPONSIONE FORFETTARIA AL COLONO DEL COMPENSO TRASPORTO ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Sono presenti i signori:

Salusti rag. *Eraldo* e *Pieri Giuseppe* della UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Serenari Decimo e *Raspollini Ivo* per la FEDERMEZZADRI PROVINCIALE

Magagnini Volco per la C.I.S.L. TERRA.

Viene presa in esame la richiesta per compenso trasporto acqua, si concorda:

Compenso trasporto acqua

Ai coloni dei poderi nei quali è giocoforza fare l'approvvigionamento dell'acqua il conduttore fornirà in proprio i rotabili e gli attrezzi previsti dall'art. 14 del Contratto di mezzadria.

In difetto, qualora il colono esegua tale trasporto con attrezzi di sua proprietà ed a stima, il conduttore accrediterà al colono in conto corrente nel libretto colonico, il seguente compenso annuo:

a) se l'approvvigionamento è effettuato con barile a basto annue L. 2.000;

b) se l'approvvigionamento è effettuato con damigiane barili o fusti annue L. 3.500;

c) se l'approvvigionamento è effettuato con carro botte L. 5.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PATTO COLLETTIVO DI LAVORO 26 NOVEMBRE 1954 PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno ventisei novembre millenovecentocinquantaquattro in Livorno,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori rappresentata dal suo presidente conte dr. *Eugenio Millo* di Casalgiate, assistito dal Direttore della predetta Unione, dott. *Ettore Mannucci*;

e

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario sindacale sig. *Roberto Campi*, assistito dal delegato provinciale del Settore Terra sig. *Primo Barsacchi*,

premesso che è stata concordemente riconosciuta la opportunità di risolvere in un clima di reciproca comprensione alcune questioni relative all'applicazione locale del contratto di mezzadria ed alla chiusura annuale dei conti colonici,

è stato stipulato il seguente patto collettivo da valere per tutta la provincia di Livorno.

Art. 1

COMMISSIONE CONSULTIVA

Le parti contraenti, nell'intento di conciliare gli eventuali casi di contrasto fra concedente e mezzadro dipendenti dal contratto di mezzadria in corso, convengono di deferire a richiesta della parte più diligente tutte le controversie che potessero sorgere fra gli iscritti alle rispettive Organizzazioni sindacali ad una Commissione composta dal Direttore dell'Unione Provinciale degli Agricoltori (o da un suo delegato), assistito dal Capo dei Servizi sindacali della Unione stessa e dal Segretario sindacale della C.I.S.L., assistito dal delegato del Settore-Terra, che dovrà esprimere il proprio parere sulla controversia entro quindici giorni dalla richiesta.

Con accordo separato saranno determinate fra le due parti contraenti le modalità di funzionamento della Commissione suddetta.

Art. 2.

COMPENSO PER I PICCOLI ATTREZZI IMMESSI DAL MEZZADRO

Le spese per la manutenzione e la necessaria ordinaria rinnovazione dei piccoli attrezzi immessi dal mezzadro nel podere verranno di volta in volta rimborsate per la metà da una parte all'altra parte che le abbia sostenute.

Art. 3.

SPESE PER LA TREBBIATURA DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Fermi restando i concetti di forfetizzazione previsti dall'art. 31 del Contratto Collettivo di lavoro per la conduzione di fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana del 21 dicembre 1928, si conviene quanto segue:

Il mezzadro partecipa per la metà alla spesa relativa al combustibile o all'energia elettrica; per la metà all'aspirapula; per la metà alla spesa relativa alla pressatura della paglia, dopo aver detratta da quest'ultima spesa quella relativa all'elevatore.

Per la campagna di trebbiatura dell'anno 1954 la spesa relativa al combustibile viene determinata in L. 70 (settanta) per ogni quintale di cereale trebbiato.

Art. 4.

COMPENSO PER L'ILLUMINAZIONE DELLA STALLA

1° *Stalle munite di contatore dell'elettricità*: la spesa effettivamente sostenuta e risultante dalla bolletta viene divisa a metà fra le parti.

2° *Altre stalle*: la parte che sostiene la spesa per l'illuminazione ha diritto di ricevere dall'altra parte i seguenti compensi:

a) stalle contenenti fino a 4 capi bovini (4 compreso): L. 850 annue;

b) stalle contenenti da 5 a 8 capi bovini (8 compreso): L. 1.200 annue;

c) stalle contenenti più di 8 capi bovini: L. 1.550 annue.

Per le stalle di cui al n. 2 del presente articolo nelle quali almeno la metà dei capi sia di razza lattifera, il compenso di cui sopra sarà aumentato del 10%.

Art. 5.

PREMIO AL MERITO PER LA COLTURA DEL TABACCO

In aggiunta a quanto previsto dai patti aggiunti per la Provincia di Livorno del Contratto Collettivo di lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana del 21 dicembre 1928 all'art. 42, comma 1°, si conviene che è ammessa la consegna del tabacco allo stato verde con valutazione diretta del prodotto al momento della consegna stessa. Il premio al merito da corrispondere al mezzadro sarà in tale caso determinato zona per zona mediante accordi fra le due Organizzazioni contraenti.

Art. 6.

PREMIO AL MERITO PER LA COLTURA DELLE BIETOLE

1° *Coltura asciutta*: viene confermato il minimo di produzione fissata dai Patti aggiunti per la Provincia di Livorno dell'8 maggio 1929 e cioè di q.li 160 ad ettaro.

2° *Coltura irrigua*: viene pattuito il minimo di produzione in q.li 240 ad ettaro.

Sulla eccedenza rispetto a tali limiti di produzione sarà corrisposto al mezzadro, secondo quanto stabilito dai Patti aggiunti più sopra citati, un premio del 5%.

Art. 7.

COMPENSO PER IL CESSINO

Il compenso per il cessino fissato dai Patti aggiunti per la provincia di Livorno dell'8 maggio 1929, in L. 2 a botte viene portato a L. 100.

Art. 8.

COMPENSO PER LO STRALCIO IN CORSO DI CONTRATTO DI TERRENO DESTINATO ALLA EDIFICAZIONE O AD ATTIVITA' INDUSTRIALI O COMMERCIALI

Il compenso già fissato con l'art. 63 dei Patti aggiunti per la provincia di Livorno dell'8 maggio 1929 per l'agro livornese viene elevato, tenuto conto delle attuali circostanze, a L. 10 al metro quadro ed è applicabile per tutta la provincia di Livorno.

Art. 9.

DECORRENZA DEL PRESENTE ATTO

Il presente Patto avrà vigore dal 1° febbraio 1954 fino al 31 gennaio 1955 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto per iscritto da una delle parti contraenti con almeno sei mesi di preavviso.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

PATTO COLLETTIVO DI LAVORO 7 FEBBRAIO 1956, PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno sette del mese di febbraio millenovecentocinquantasei in Livorno,

t r a

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Vice presidente *Barone* dott. *Alessandro Locatelli Hagenauer*, assistito dal Direttore della predetta Unione, dott *Ettore Mannucci* e dai dottori *Ugo Moschini e Nicolò Conte;*

e

l'Unione Sindacale Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Piero Maggini* e dal suo segretario sindacale dott. *Radamisto Benedettini*, assistito dai signori *Primo Barsacchi, Piero Demi* e *Giordano Genovesi;*

premesso che è stata concordemente riconosciuta ancora una volta la necessità di risolvere in un clima di reciproca comprensione alcune questioni relative all'applicazione locale del contratto di mezzadria ed alla chiusura annuale dei conti colonici,

è stato stipulato il seguente patto collettivo da valere per tutta la provincia di Livorno.

Art. 1.

REGOLAMENTAZIONE DEL 3 % SULL'INCREMENTO STALLA DI CUI ALL'ACCORDO PER LA TREGUA MEZZADRILE

Premesso che le contraenti Organizzazioni ritengono opportuno valutare forfettariamente l'incidenza della quota di rimonta rispetto al totale degli incrementi del bestiame sotto i tre anni presente in stalla, ai fini del calcolo del 3% dell'incremento di stalla da corrispondere al mezzadro ai sensi dell'accordo per la « Tregua mezzadrile », in modo da evitare i complicati conteggi che fino ad ora vengono eseguiti, fra le predette Organizzazioni si conviene quanto appresso:

1). Il conteggio del 3% sull'incremento stalla sarà eseguito senza tener conto alcuno della quota di rimonta; da tale conteggio, come previsto dal Regolamento per l'applicazione della tregua mezzadrile 24 giugno 1947, sarà escluso il bestiame venduto a meno di cinquanta giorni dall'acquisto (così detto bestiame di giro).

2). Il premio del 3% verrà corrisposto sul totale prezzo del bestiame venduto ad età non superiore agli anni due, detratto l'eventuale prezzo di acquisto del bestiame stesso.

3). Nei conti stalla dei libretti colonici, allo scopo di evitare contestazioni, all'atto della registrazione dei singoli acquisti sarà indicata l'età di ciascun capo.

4). In considerazione che nel corso dell'annata agraria 1955-1956 possono essere stati venduti capi nati o acquistati nell'annata precedente e per i quali è già stato corrisposto il premio spettante sull'incremento maturato al 31 gennaio 1955, si conviene che nel primo anno di applicazione del presente accordo (annata agraria 1955-56) il premio determinato come ai punti precedenti verrà corrisposto, per detti capi venduti, integralmente per i capi nati o comprati nell'annata agraria 1955-1956, mentre, per i capi nati o comprati nella annata agraria precedente, il premio sarà corrisposto nella misura ridotta dell'1,50%.

Art. 2.

COMPENSO PER ILLUMINAZIONE DELLA STALLA

A modifica di quanto concordato con l'art. 4 del patto collettivo di lavoro del 26 novembre 1954 stipulato fra le due Organizzazioni citate in premessa, si conviene quanto appresso:

1) *Stalle illuminate elettricamente*

A *Stalle munite di contatore*: la spesa effettivamente sostenuta risultante dalla bolletta viene divisa a metà fra le parti.

B *Stalle non munite di contatore*: la parte che sostiene la spesa per l'illuminazione ha diritto di ricevere dall'altra parte i seguenti compensi

a) Stalle contenenti fino a quattro capi bovini (4 compreso) L. 850 annue

b) Stalle contenenti da cinque a otto capi bovini (8 compreso): L. 1.200 annue;

c) Stalle contenenti più di otto capi bovini: L. 1.550 annue.

2) *Stalle illuminate non elettricamente*:

La parte che sostiene la spesa per l'illuminazione ha diritto di ricevere dall'altra parte i seguenti compensi:

a) Stalle contenenti fino a quattro capi bovini (4 compreso) L. 1.100 annue;

b) Stalle contenenti da cinque a otto capi bovini (8 compreso): L. 1.400 annue;

c) Stalle contenenti più di otto capi bovini: L. 1.800 annue.

Per le stalle di cui alla lettera B del n. 1) e per le stalle di cui al n. 2) del presente articolo, nelle quali almeno la metà dei capi sia di razza lattifera, i compensi di cui sopra saranno aumentati del 10%.

Art. 3.

DECORRENZA DEL PRESENTE PATTO

Il presente patto avrà vigore dal 1° febbraio 1956 fino al 31 gennaio 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto per iscritto da una delle parti contraenti con almeno sei mesi di preavviso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GENNAIO 1957, RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEI FABBRICATI RURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Allo scopo di consentire una concreta collaborazione per la risoluzione pacifica delle controversie che possono sorgere fra concedenti e mezzadri relativamente all'esecuzione di determinati lavori ai fabbricati rurali:

il giorno 30 gennaio 1957, in Lucca,

tra

l'UNIONE DEGLI AGRICOLTORI della Provincia di Lucca da una parte

e

la C.I.S.L. SETTORE TERRA

la U.I.L. SETTORE TERRA

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE

il SINDACATO MEZZADRI DELLA FEDERCOLTIVATORI dall'altra;

visto l'art. 14 del vigente Contratto di Mezzadria per la Regione Toscana;

visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265 e il D. P. 19-3-1956, n. 303;

vista la legge 4-8-1948, n. 1094, sulla tregua mezzadrile.

si conviene quanto appresso:

1. Le Organizzazioni sindacali dei Mezzadri suddette segnaleranno per iscritto all'Unione degli Agricoltori tutti quei casi che rivestono particolare carattere di urgenza o necessità;

2. L'Unione degli Agricoltori si impegna entro 30 giorni dalla data della segnalazione a svolgere nei confronti delle aziende agricole indicate una opportuna azione di convincimento allo scopo di fare eseguire i lavori sopradetti;

3. L'inizio, le modalità, la specie e l'ordine nella esecuzione dei lavori verranno fissati caso per caso dalle Organizzazioni firmatarie;

4. Ogni qualvolta non sia possibile sistemare amichevolmente la controversia, la parte interessata sarà libera di ricorrere a quei mezzi che riterrà più opportuni a tutela dei propri eventuali diritti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GENNAIO 1957, RELATIVO AI COMPENSI FORFETTARI AL COLONO PER I PICCOLI ATTREZZI E LUCE STALLA, NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI LUCCA DA VALERE DALL'ANNATA AGRARIA 1956-57

Oggi 30 gennaio 1957, in Lucca presso la sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Lucca,

tra

l'UNIONE suddetta da una parte

e

la C.I.S.L. SETTORE TERRA

la CONFEDERTERRA PROVINCIALE

la U.I.L. SETTORE TERRA

il SINDACATO MEZZADRI della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI dall'altra,

si è concordato quanto appresso:

Compenso per i piccoli attrezzi. — Stante che i prezzi dei piccoli attrezzi (vanghe, falci, zappe, forconi, pale, corbelli, funi, ecc.) non hanno avuto variazioni, i compensi forfettari per questo titolo, giusto l'art. 18 del Contratto di Mezzadria per la Regione Toscana, con inizio dall'annata agraria 1956-1957, rimangono quelli fissati per l'annata precedente e cioè:

L. 725 per ogni ettaro coltivato, condotto a mezzadria.

Compenso per illuminazione stalla. — I compensi forfettari per detto titolo, giusto l'art 28 del Contratto di Mezzadria per la Regione Toscana, sono determinati con inizio dall'annata agraria 1956-57, come segue:

L. 550 per ogni stalla fino a due capi di bestiame, illuminata con luce elettrica;

L. 650 per ogni stalla fino a due capi di bestiame, illuminata con mezzi diversi (petrolio, acetilene, candele, ecc.).

Per ogni capo di bestiame in più, oltre i due sopra stabiliti, verrà apportata una maggiorazione del 20% sulla somma di L. 550 se trattasi di stalla illuminata con luce elettrica, oppure sulla somma di L. 650 se trattasi, ovviamente, di stalla illuminata con mezzi diversi.

L'importo dei compensi suddetti verrà accreditato al mezzadro nel conto corrente del libretto colonico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 APRILE 1958, RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE PER CONTO DEL CONCEDENTE DAI COLONI NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 1° aprile 1958

tra

L'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI della Provincia di Pisa rappresentata dal suo Presidente conte dottor *Orazio Samminiatelli* assistito dall'avv. *Aldo Bonomi*

e

La C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) rappresentata dal Segretario provinciale signor *Bruno Tertulliani* assistito dal sig. *Iacopo Zaccagnini*

La FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal Direttore cav. uff. *Delelmo Fuzzati* assistito dal sig. *Scarlatti Sergio*.

Visto l'art. 22 del vigente contratto collettivo di lavoro per la conduzione dei fondi a mezzadria nella Regione Toscana, riconosciuta la opportunità di esprimere in cifre, per più agevole comprensione delle parti, concedente e colono, la entità economica dei compensi per le prestazioni effettuate dai coloni mezzadri per lavori a conto padronale, si conviene quanto segue:

Il compenso per le opere a braccia viene precisato in L. 890 giornaliere e per prestazioni inferiori a otto ore, in L. 110 orarie.

Il compenso per giogature e trasporti, con bovini viene precisato in L. 1.335 giornaliere, e, per prestazioni inferiori a otto ore, L. 165 orarie.

Il compenso per opere con equini viene precisato in L. 1.110, e, per prestazioni inferiori a otto ore in lire 140 orarie.

Con successivi accordi, da stipularsi alla fine di ogni anno colonico, i predetti compensi saranno aggiornati in base alle variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle retribuzioni degli operai agricoli fissi della provincia di Pisa.

Il presente accordo avrà durata uguale a quella del contratto di mezzadria per la Toscana citato in premessa, e scadrà insieme con esso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1958 RELATIVO ALLA SPESA DEL PRESSAPAGLIA NEI LAVORI DI TREBBIATURA PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 26 giugno 1958 in Pisa presso la Sede dell'Unione Agricoltori rappresentata dal suo presidente dott. *Orazio Samminiatelli* assistito dal direttore avv *Aldo Bonomi*.

l'Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Liberi rappresentata dal sig. *Iacopo Zaccagnini*, Segretario del Settore Terra.

Visto l'accordo regionale 23 luglio 1957 relativo alle spese di trebbiatura si è convenuto:

1. — L'impiego del pressapaglia deve essere autorizzato dalla direzione tecnica dell'azienda.

2. — La spesa del pressapaglia è ripartita a metà.

Pertanto ove il pressapaglia venga fornito da terzi, sarà ripartita a metà l'effettiva spesa esposta in fattura. Ove sia fornito dal concedente, si ripartirà a metà la effettiva spesa In caso di disaccordo sulla entità della spesa, il concedente fornirà la macchina ed il colono il fil di ferro o spago. Il carburante impiegato è a metà, e sarà conglobato con la quota carburante che verrà determinata in sede di spese per la trebbiatura.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 APRILE 1959 PER LA CHIUSURA DEI CONTI COLONICI ANNATA 1958-59 NELLE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 6 aprile 1959,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Pisa rappresentata dal suo Presidente dott. *Orazio Sanminiatelli*, assistito dal Direttore della Unione stessa avv. *Aldo Bonomi*;

la UNIONE PROVINCIALE della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal suo Segretario sig. *Bruno Tertulliani*, assistito dal sig. *Luciano Lenzi* e dal sig. *Jacopo Zaccagnini*, Segretario del Settore Terra,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Direttore cav. uff. *Delelmo Fuzzati*, assistito dal sig. *Sergio Scarlatti*;

presa in esame la questione relativa alla chiusura delle contabilità coloniche, si è preventivamente ravvisata la opportunità di ricordare, per utilità reciproca, le istruzioni vigenti in merito alla tenuta dei conti colonici, istruzioni che vengono qui di seguito riportate:

Le annotazioni contabili sui libretti colonici saranno eseguite, dal concedente, durante l'anno, con la massima sollecitudine ed in ordine cronologico, in relazione alla successione dei vari fatti che le hanno determinate.

Le annotazioni debbono essere eseguite sui due esemplari del libretto colonico che, in fase all'art. 2161 del Codice civile, il concedente è tenuto ad istituire, uno per ciascuna delle parti.

Quando il concedente abbia regolari libri contabili di azienda può valersi di questi in sostituzione dell'esemplare del libretto colonico destinato al concedente.

L'esemplare destinato al mezzadro deve rimanere di regola in possesso del mezzadro stesso, il quale è tenuto a presentarlo al concedente per le annotazioni contabili ogni qualvolta ne venga richiesto. E' evidente che egli può presentare l'esemplare in suo possesso al concedente anche di sua iniziativa, quando sono avvenuti fatti amministrativi da annotare. E' buona norma che comunque il libretto sia consegnato dal mezzadro al concedente per le annotazioni, almeno ogni mese.

Eseguite le annotazioni con la massima possibile sollecitudine, il concedente deve restituire al mezzadro l'esemplare del libretto di sua spettanza. Le annotazioni contabili debbono chiaramente indicare il titolo delle operazioni (a debito o a credito) nonchè la data in cui è avvenuto il fatto che le ha determinate; ciò al duplice fine di rendere più facile al mezzadro il controllo sulle operazioni eseguite dal concedente e di rendere più agevole ad entrambe le parti la ricostruzione dei vari fatti amministrativi dai quali le annotazioni hanno tratto origine. I fatti amministrativi, è ovvio, debbono essere inerenti il rapporto mezzadrile e comunque giustificati dai capitolati vigenti o dalle disposizioni di legge.

A richiesta del mezzadro il concedente deve fornire le notizie e le delucidazioni relative alle annotazioni eseguite confortandole con i documenti che le giustificano. Parimenti, nel caso di annotazioni riguardanti spese che debbono essere ripartite tra vari mezzadri, il concedente è tenuto a fornire al mezzadro che li richiede gli elementi contabili in base ai quali è stato effettuato il riparto.

Particolari raccomandazioni debbono essere rivolte ai mezzadri per la tempestiva presentazione del libretto ed ai concedenti per i solleciti adempimenti di loro competenza, onde la chiusura dei conti colonici avvenga al più presto possibile e comunque con il rispetto del termine di quattro mesi dalla fine dell'annata colonica previsto dal vigente patto di mezzadria.

Si riconosce la opportunità che i singoli concedenti e mezzadri, in caso di controversie in sede di chiusura dei conti colonici, prima di adire il Magistrato, deferiscano le controversie stesse alle rispettive organizzazioni sindacali onde queste possano esperire il tentativo di conciliazione.

Le organizzazioni sopraindicate hanno altresì concordato i seguenti punti per la chiusura delle contabilità coloniche:

Prezzo del grano.

Tanto per l'addebito del grano fornito ai coloni insufficienti produttori, fino alla concorrenza nell'approvvigionamento di q.li 2,40 a persona, quanto per l'accredito eventuale del 3% previsto dalla tregua mezzadrile, il prezzo del grano viene stabilito nella misura di L. 6.500 al quintale. Peso specifico 75. Detto prezzo è stato determinato in base alla media dei prezzi del grano all'ammasso per contingente e al libero mercato.

Compenso illuminazione stalla.

Stalla fino a 4 capi adulti	L.	1.000
Stalla da 5 a 8 capi adulti	»	1.500
con oltre 8	»	2.000

Per capo adulto si intende il capo a 16 mesi.

Spese a metà per illuminazione con mezzi diversi dalla elettricità.

Spese trebbiatura e pressapaglia.

Le spese di trebbiatura ivi compreso il pressapaglia ove se ne faccia uso, sono divise a metà fra concedente e coloni.

Qualora fra le parti non vi sia accordo sulla divisione delle effettive spese, si conviene di forfetizzare le rispettive partecipazioni.

Specificatamente si stabilisce che il proprietario fornisce la macchina ed il colono provvede al vitto del personale. La spesa per il combustibile viene fissata in lire 40 al q.le di cereale trebbiato da addebitare al conto spese poderali.

Nel caso che venga usato il pressapaglia, il colono è tenuto a fornire a sue spese il filo di ferro e lo spago.

Compenso energia motorini trinciaforaggi.

Le Organizzazioni contraenti allo scopo di incrementare l'introduzione delle macchine in agricoltura al fine di raggiungere il massimo progresso, per quanto riguarda la regolamentazione dei motorini per trinciaforaggio concordano:

a) Quando il motorino è di proprietà del mezzadro, il concedente corrisponderà una quota forfetaria annua comprensiva di ammortamento, manutenzione e spese di esercizio (carburante, energia elettrica, lubrificante ecc.), pari a L. 350 annue a capo, fino ad un massimo di 6 capi e L. 250 per ogni capo in più dei sei.

b) Quando invece il motorino è a stima, verrà corrisposto dal concedente al mezzadro una quota forfetaria annua per sole spese di esercizio (carburante, energia elettrica, lubrificante, ecc.), pari a L. 150 annue a capo.

In ambedue i casi le cifre concordate dovranno essere accreditate in conto corrente colonico. In ogni caso le spese di riparazione del motore sono sempre divise a metà.

Motoaratura.

Se la lavorazione meccanica del terreno è eseguita da aziende industriali, la spesa sarà ricavata dalla fattura.

Se eseguita con mezzi meccanici della azienda, sarà divisa a metà la spesa effettivamente sostenuta come altrettanto sarà divisa a metà la spesa effettivamente sostenuta per erpicatura e seminatura.

Non devono essere conteggiate le spese eventualmente sostenute dal colono per l'avvittamento del personale addetto alla motoaratura in quanto non obbligato a tale onere.

Seminatrice — lire 550 ad ettaro seminato — *Falciatrice* lire 800, ad ettaro falciato da addebitarsi o da accreditarsi per metà a seconda che siano di proprietà rispettivamente della azienda o del colono. Quando la seminatrice e la falciatrice sono prese a noleggio, la spesa sostenuta verrà ripartita a metà.

Compenso piccoli attrezzi.

Si conviene di dividere la provincia in quattro zone:

1ª *zona*: Volterra, Laiatico, Pomarance, Montecatini V. C., S. Luce, Orciano, Montescudaio, Guardistallo, Casale M., Castelnuovo V. C., L. 300 ogni ettaro seminato a cereali e a vigneto e oliveto.

2ª *zona*: Bagni di Casciana, Chianni, Peccioli, Terricciola, Lorenzana, Fauglia, Riparbella, Castellina M., Monteverdi M., Crespina, Montopoli V. A., S. Miniato, S. Maria a Monte, Palaia, ogni ettaro di terreno produttivo L. 350.

3ª *zona*: Lari, S. Croce S. A., Castelfranco di Sotto, Calcinaia, Bientina, Ponsacco, Pontedera, Capannoli L. 450 ad ettaro di terreno produttivo.

4ª *zona*: S. Giuliano Terme, Vecchiano, Pisa, Cascina, Buti, Calci, Vicopisano lire 500 ad ettaro di terreno produttivo. Per i comuni di Buti, Calci, S. Giuliano Terme e Vicopisano L. 800 ad Ha. limitatamente alla coltura dell'olivo.

Laddove esistono accordi diretti tra concedente e colono per la forfetizzazione del compenso per piccoli attrezzi su basi diverse da quelle contenute nel presente accordo, si conviene che le intese di cui sopra continuano ad avere il loro effetto, in deroga a quanto stabilito.

Trebbiatura granoturco e semi minuti.

L'importo della spesa deve essere sostenuto a perfetta metà tra le parti. Quando la trebbiatura è eseguita con macchine industriali, la spesa sarà ricavata dalla fattura; quando è eseguita con macchine aziendali, la spesa sarà quella effettivamente sostenuta. Per l'avvittamento del personale addetto alla trebbiatura del granoturco e semi minuti, vale quanto detto per la motoaratura.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959, RECANTE MODIFICHE ALL'ACCORDO 1 APRILE 1958, RELATIVO AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE PER CONTO DEL CONCEDENTE DAI COLONI MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 1° agosto 1959

tra

L'Unione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Pisa rappresentata dal suo Presidente conte dott. *Orazio Sanminiatelli* assistito dall'avv. *Aldo Bonomi* Direttore dell'Unione stessa,

La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore cav. uff. *Delelmo Fuzzati* assistito dal signor *Scarlatti Sergio,*

la C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Bruno Tertulliani* assistito dal sig. *Jacopo Zaccagnini.*

In adempimento di quanto disposto dall'accordo stipulato tra le stesse Organizzazioni il 1° aprile 1958 con il quale venivano precisati i compensi per le prestazioni effettuate dai coloni mezzadri per lavori a conto padronale in riferimento al penultimo capoverso dell'accordo stesso i compensi vengono così aggiornati:

il compenso per le opere a braccia viene precisato in lire 936 giornaliere e, per prestazioni inferiori a otto ore, in lire 117 orarie;

il compenso per giogature e trasporti con bovini viene precisato in lire 1.404 giornaliere, e, per prestazioni inferiori a otto ore, in lire 175 orarie;

il compenso per opere con equini viene precisato in lire 1170, e, per prestazioni inferiori a otto ore in lire 146 orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 MARZO 1956, PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Con la partecipazione dei rappresentanti qualificati delle seguenti organizzazioni:

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI: dott *Aldo Cocco* e geom. *Aldo Cerruti*.

FEDERMEZZADRI sigg. *Romanelli Lido, Fedi Vannino* e *Meoni Guido*;

CONACOLTIVATORI: sig. *Cappellini Ivo;*

C.I.S.L. SETTORE TERRA. sig. *Bragali* P A *Quintilio*;

U.I.L.-SETTORE TERRA: sig. *Cervellera Nicola.*

Sono stati conseguiti concordemente fra le parti innanzi citate i seguenti accordi:

Piccoli attrezzi Per tale titolo, giusto l'art. 18 del Contratto di mezzadria, il concedente deve accreditare per intero al mezzadro in conto corrente i compensi qui appresso indicati

Poderi di pianura e collina

per poderi fino a Ha. 2	L. 900 ad ettaro
per poderi da 2 a 3 Ha.	» 700 ad ettaro
per poderi da 3 a 5 Ha.	» 650 ad ettaro
per poderi oltre gli Ha 5	» 600 ad ettaro

Poderi di montagna:

L. 500 ad Ha. per qualunque superficie.

La superficie da prendersi per il computo dei compensi di cui sopra è quella effettivamente lavorata.

Luce stalla La misura del compenso annuo per questo titolo è la seguente:

a) stalle prive di luce elettrica:

per stalle fino a 4 capi di bestiame	L. 600
per stalle oltre i 4 capi di bestiame	» 900

b) Stalle fornite di luce elettrica:

per stalle fino a 4 capi di bestiame si deve corrispondere un importo pari a 14 Kw.;

per stalle fino a 8 capi si deve corrispondere un importo pari a 18 Kw.,

per stalle oltre 8 capi si deve corrispondere un importo pari a 22 Kw.

Trinciaforaggi Quando il trinciaforaggi è di proprietà del colono a questi viene assegnato il compenso cui sotto:

per poderi fino a 5 Ha	L. 750 annue
per poderi oltre i 5 Ha.	» 1.250 annue

Sia per i rotabili che per i trianciaforaggi, qualora le spese di manutenzione si sostengono a metà, il mezzadro non ha diritto ai compensi sopra citati.

Motorino per trinciaforaggi Se il motorino è di proprietà del colono il concedente corrisponderà a questi L. 250 annue per ogni capo fino ad un massimo di 6 capi.

Comunque l'importo del compenso non dovrà mai superare le L. 1.500.

Non verrà corrisposto alcun compenso, quando il motorino è di proprietà del concedente, o a stima.

In ogni caso le spese di manutenzione e assicurazione saranno divise a perfetta metà

Trebbiatura grano Per questo titolo il mezzadro deve pagare, se ha provveduto al desinare del personale di trebbia, L. 70 per ogni quintale di grano di parte colonica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 OTTOBRE 1956, PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Il giorno 15 ottobre 1956 presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pistoia, si sono riunite le organizzazioni sindacali del settore agricolo della provincia di Pistoia e per esse:

dott. *Aldo Cocco* e geom. *Aldo Cerutti* per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

sig. *Romanelli Lido* e sig. *Fedi Vannino* per la FEDERMEZZADRI;

sig. *Cervellera Nicola* per la U.I.L.-SETTORE TERRA;

sig. *Tempestini Valentino* per la C.I.S.L. - SETTORE TERRA.

Assente giustificato il rappresentante della CONACOLTIVATORI.

Scopo della riunione l'esame degli argomenti di cui al verbale del 1° ottobre 1956.

1) Passando alla trattazione delle richieste formulate dalle organizzazioni mezzadrili di un compenso forfettario per gli erpici ed aratri di legno la Unione, sciogliendo la riserva formulata nel precedente verbale, dichiara che le spese di manutenzione degli arnesi in questione dovranno essere suddivise a perfetta metà fra il concedente e il mezzadro atteso che nei patti aggiunti della provincia di Pistoia, contrariamente a quanto previsto per altre provincie, per detti arnesi non è contemplato il forfait annuo.

2) Per quanto riguarda l'altro punto, noleggio seminatrici, falciatrici e mietilega, di proprietà di terzi, le organizzazioni mezzadrili unanimemente convengono di accettare la pregiudiziale richiesta dalla Unione Agricoltori che l'uso di detti arnesi debba essere subordinato al preventivo consenso del concedente. Pertanto, ferma restando tale accettazione, le parti convengono che le spese relative al noleggio di cui sopra dovranno essere suddivise a perfetta metà fra concedente e mezzadro.

3) Compenso per spese di esercizio e di manutenzione per mietilega di proprietà del colono o del concedente per le quali era stato richiesto un compenso fisso di L. 3.000 per ettaro falciato.

Le parti convengono di comune accordo di demandare, analogamente alla motoaratura effettuata da trattori aziendali, lo studio di dette spese ad una apposita commissione tecnica.

4) *Bestiame a conferimento.* La Unione Agricoltori dichiara che, essendo decaduto con il 31 ottobre 1948 l'accordo stipulato il 31 ottobre 1938, per la immissione del capitale bestiame nella mezzadria in Toscana, l'argomento in questione è da ritenersi di carattere generale e, come tale, non suscettibile di discussione in sede provinciale in dipendenza degli accordi del novembre 1954 e 1955.

5) *Compenso trasporto latte.* La Unione Agricoltori dichiara che l'argomento è già disciplinato dall'articolo 24 del vigente contratto di mezzadria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 APRILE 1956, PER LE AZIENDE AGRICOLE A MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Con la partecipazione dei rappresentanti qualificati delle seguenti Organizzazioni:

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI: dott. *Cocco* e Geom. *Cerruti*;

FEDERMEZZADRI: sig. *Fedi Vannino*;

CONACOLTIVATORI: sig. *Cappellini Ivo*;

C.I.S.L.-SETTORE TERRA: sig. *Tempesti Valentino*;

U.I.L.-SETTORE TERRA: delega alle trattative il sig. *Fedi Vannino, Cappellini Ivo* e *Tempesti Valentino*;

sono stati conseguiti concordemente fra le parti innanzi citate i seguenti accordi ad integrazione di quelli contenuti nel verbale dei lavori effettuati in data 24 gennaio 1956 e 6 marzo 1956:

Grossi arnesi Si fa presente che i compensi di cui sotto si applicano solamente qualora la manutenzione dei grossi arnesi non venga pagata a metà; e l'importo sotto indicato sarà addebitato o accreditato al colono sul conto corrente per intero a seconda se la proprietà degli arnesi in parola è del concedente o del mezzadro.

Seminatrici per ogni ettaro seminato	L. 330
Coltri pesanti per ogni ettaro lavorato	» 250
Falciatrici per ogni ettaro falciato	» 600

Indennizzo manutenzione rotabili e macchine In sostituzione del rimborso previsto dall'articolo 18 3° comma del Capitolato colonico e dei patti aggiunti vengono fissati i seguenti rimborsi:

Rotabili Per qualsiasi numero compreso i rotabili a mano di proprietà del colono viene corrisposto il seguente compenso:

per poderi fino a 3 ettari, inclusi	L. 2.500 annue
per poderi oltre 3 ettari	» 4.000 annu

Prezzo grano per approvvigionamento Per il titol in oggetto è stabilito il prezzo di L. 6.800 al quintal peso specifico 75 base.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1946 PER LA CONDUZIONE DEI FONDI A MEZZADRIA NEI COMUNI DI MONTIGNOSO-MASSA-CARRARA-FOSDINOVO

Massa, lì 16 settembre 1946

tra

la COMMISSIONE DEGLI AGRICOLTORI in rappresentanza dei concedenti di mezzadria costituita il 22 agosto 1946 dinanzi al sig. Prefetto della Provincia di Massa e Carrara, per i comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA, Sezione di Massa e Carrara: rappresentata dalla Camera del Lavoro di Carrara: è stato stipulato il presente Contratto Colonico Collettivo per la conduzione dei fondi a mezzadria negli anzidetti Comuni.

Art. 1.

CONTRATTO COLLETTIVO

(Efficacia e durata)

Il rapporto di mezzadria per i fondi rustici situati nel territorio dei Comuni di Massa, Montignoso, Carrara, Fosdinovo è regolato dal presente Contratto Collettivo, il quale abroga e sostituisce il patto fascista 21 dicembre 1928 in ogni sua parte.

Il presente Contratto costituente completamente e parziale modifica delle disposizioni del Codice Civile, viene stipulato con effetto per l'annata colonica 1945 1946 a datare dal 12 giugno 1946 e per l'annata colonica 11 novembre 1946-10 novembre 1947.

Esso si intenderà risoluto di pieno diritto senza che alcuna delle parti possa invocarne la clausola nel caso in cui prima della scadenza, intervengano nuove disposizioni legislative a disciplina del contratto di mezzadria.

Art. 2.

CONTRATTO INDIVIDUALE

(Stipulazione rappresentanza famiglie coloniche, Durata, Disdetta, Risoluzione)

Il contratto individuale di mezzadria viene stipulato tra il concedente ed il mezzadro o capoccia.

Art. 3.

Il proprietario è validamente rappresentato a tutti gli effetti del contratto dal suo agente o fattore per tutto quanto si attiene alla ordinaria amministrazione della azienda.

La famiglia colonica è rappresentata in tutti i suoi componenti, dal mezzadro capoccia in tutti i rapporti col concedente derivanti dal contratto di mezzadria ed anche in giudizio.

Art. 4.

La famiglia colonica comprende i parenti ed affini del mezzadro capoccia e può comprendere anche dei garzoni aggregati, dei quali il mezzadro assume la responsabilità.

Il numero dei componenti la famiglia colonica, escluso i fanciulli al disotto ai 10 anni, non dovrà mai essere nè inferiore nè superiore alle necessità e capacità naturali del fondo per la sua estensione ed importanza e per la sua buona e normale coltivazione.

Art. 5.

L'annata colonica ha inizio con la data dell'11 novembre e termina con la data del 10 novembre dell'anno successivo.

Art. 6.

Il contratto individuale di mezzadria ha la durata indeterminata ma è rescindibile per entrambe le parti, a mezzo di disdetta da presentarsi alla competente Magistratura non oltre il 30 aprile dell'anno colonico in corso all'atto della disdetta e sotto l'osservanza delle condizioni di cui appresso:

Art. 7

Il contratto potrà essere risolto in tronco per motivi gravi. In ogni caso danno luogo alla risoluzione in tronco del contratto i seguenti motivi:

a) atti di violenza o via di fatto;

b) abbandono e impegnative contrattazioni del bestiame senza preventivo consenso del conduttore;

c) furti e danneggiamenti gravi alla proprietà;

d) abbandono di parte della famiglia colonica e sottrazione di una parte notevole della forza senza il preventivo consenso del conduttore

Art. 8.

Prima di inviare la disdetta al colono e di intimargli lo sfratto per la risoluzione *in tronco*, il proprietario dovrà denunciare il caso alla Commissione Paritetica in appresso prevista, la quale, sentite le parti, dovrà emettere il suo parere in merito alle richieste del concedente. Nei casi di disdetta per risoluzione in tronco, il parere della Commissione Paritetica potrà da qualunque delle parti essere prodotto dinanzi alla competente Autorità giudiziaria.

Nel caso invece di disdetta per termine dell'anno colonico, le rispettive organizzazioni prenderanno le sanzioni previste dai loro Statuti contro quella delle parti che non rispetti il parere della Commissione.

Le parti potranno adire a vie legali solo dopo 15 giorni dall'invio della denuncia della loro volontà di intimare la disdetta o la risoluzione del contratto, con lettera raccomandata, indirizzata alla Commissione Paritetica.

Art. 9.

I mezzadri che abbandonino il fondo senza averne data disdetta al concedente nei termini di cui all'art. 6, potranno essere chiamati a rispondere dei danni nella misura che sarà stabilita dal parere della Cammissione Paritetica.

Art. 10.

OGGETTO DEL CONTRATTO

(Podere ed annessi - Obblighi relativi)

Scopo del contratto è la razionale coltivazione del podere secondo le esigenze del progresso agricolo, dividendo i prodotti e le spese a metà con le norme che seguono.

Art. 11.

Il podere deve essere fornito di casa colonica e di fabbricati annessi proporzionati alle sue necessità culturali.

Se i fabbricati sono inadeguati alle necessità del podere sia per condizioni igieniche o per insufficienza o trascurata manutenzione, il conduttore dovrà provvedere a renderli atti allo scopo secondo le norme di igiene e di abitabilità.

Dovrà pure il conduttore provvedere il podere di acqua per la famiglia colonica e per gli animali.

Nei poderi nei quali è giocoforza fare l'approvvigionamento dell'acqua, il conducente fornirà di proprio i rotabili e gli attrezzi necessari all'uso.

Il colono sarà responsabile dei guasti che siano imputabili alla sua evidente trascuratezza o cattiva volontà.

Art. 12.

Sono a carico esclusivo del concedente le spese per la manutenzione straordinaria di fabbricati, dei manufatti e di tutte le spese di difesa del fondo, scassi e per nuove piantagioni di vigneti e frutteti come pure le spese inerenti ai lavori di bonifica fondiaria.

Le nuove piantagioni di vigneti e di frutteti saranno date in consegna al colono, con le relative armature, dopo il terzo anno di impianto se trattasi di barbatelle innestate e dopo il secondo anno dall'innesto se trattasi di viti selvatiche.

Dopo cinque anni le nuove piantagioni di uliveti.

Il concedente dovrà provvedere a proprie spese le piantine di viti e di frutta di rinnovo ed il colono dovrà provvedere alla piantagione secondo le buone regole dell'arte.

Il concedente è obbligato a dotare il fondo di una razionale concimaia come disposto a norma di legge.

Sono a carico del colono il rifacimento dei muri a secco e scarpate sino ad un massimo di metri quadrati 3 e il concedente fornirà i materiali a piede d'opera, tranne che il podere sia provvisto di adeguati mezzi di trasporto.

La ripulitura annuale dei pozzi è a carico del proprietario, però il colono deve prestare gratuitamente la sua opera.

Sono a carico del colono il mantenimento in buono stato delle strade poderali esclusa la provvista, ma compreso il trasporto della ghiaia se il podere è provvisto di adeguati mezzi di trasporto, la manutenzione delle fosse campereccie e di testata, i lavori per il mantenimento degli stecconati e delle siepi.

Le riparazioni di qualsiasi genere dovute ad alluvioni o ad altre cause eccezionali non imputabili al colono saranno tutte a carico del proprietario.

A carico del proprietario sono pure le spese per il riempimento delle buche nei terreni danneggiati dalla guerra (cannonneggiamenti, bombardamenti, ecc.).

Art. 13.

Riparazione pergolati: il legname nuovo verrà fornito dal proprietario, mentre al mezzadro, a compenso della mano d'opera impiegata, spetterà il vecchio, salvo che sia ancora utilizzabile nel fondo.

Impianto di nuovi pergolati: il materiale e la mano d'opera impiegata dal colono, sono a totale carico del proprietario.

Art. 14.

ORTO PER USO DI FAMIGLIA

Sarà concesso al mezzadro un appezzamento ad uso di orto per esigenze di famiglia in relazione all'entità del terreno con un massimo di metri quadrati 100 per ogni ettaro coltivato, rimanendo però vietato al mezzadro di vendere a terzi i prodotti dell'orto familiare.

Art. 15.

I terreni boschivi non fanno parte della mezzadria, tuttavia se sono compresi in essa, il colono può, con rispetto alle norme della tecnica forestale, farne uso per il pascolo del bestiame, per le foglie da usarsi nella stalla, per la pastura dei suini quando siano a metà o a stima e per la legna di esclusivo consumo della famiglia.

Art. 16.

STIME E SCORTE

Il proprietario consegna al colono o gli fa consegnare dal colono uscente le stime vive e morte adeguate di regola alle esigenze del podere. Il colono potrà farsi assistere nella consegna da persona di sua fiducia.

La stima è fatta da due esperti; uno scelto dal proprietario e l'altro dal colono. Quando la consegna è fatta per il tramite del colono uscente, questi nomina uno degli esperti e il proprietario ed il colono entrante scelgono d'accordo l'altro; in caso di disaccordo la scelta è fatta dal Pretore del mandamento.

In caso di disaccordo fra più esperti, il giudizio sarà rimesso ad altro perito nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale.

Art. 17

E' fatto assoluto divieto al mezzadro di dare a prestito le stime vive o le scorte morte, nonchè di fare carreggi, arature o qualsiasi altra prestazione di bestiame e di lavoro personale in conto terzi, salvochè, per il normale scambio di prestazioni tra podere e podere della stessa fattoria e salvo quelle autorizzate dal conducente.

Del bestiame e dei mezzi di trasporto il mezzadro potrà valersi per le necessità della sua famiglia, eccettuato ogni abuso.

A) SCORTE MORTE

Art. 18.

a) Foraggio: deve essere consegnato al colono per quantità, qualità, peso e misura, senza alcuna stima di prezzo.

Al momento del rilascio del fondo da parte della famiglia, le eventuali deficienze o eccedenze, dovranno essere addebitate o accreditate a seconda dei casi, per la perfetta metà al prezzo del mercato corrente.

b) Attrezzi: saranno dati in consegna al colono per numero e pezzo da riconsegnare per numero e pezzo al termine della mezzadria;

c) Palature delle viti e relativo filo di ferro: saranno descritti all'atto della consegna ma non faranno parte della stima.

BESTIAME

Art. 19.

(Essendo il bestiame parte integrante costitutiva del podere)

E' fatto obbligo al proprietario di provvedere sollecimente a reintegrare il bestiame razziato o distrutto n conseguenza della guerra: quante volte il proprierio non sia in condizioni di poter provvedere a tali ostituzioni, il mezzadro potrà prendere da altri a terzo il bestiame occorrente in ragione di un capo per ogni ettaro se trattasi di terreno in pianura, corrispondendo al locatore il 10 % degli utili e dei frutti.

Nessuna corresponsione sarà dovuta al locatore per il bestiame preso a terzo quando si tratta di terreno in collina, privo di bosco adiacente al fondo.

L'assunzione del bestiame a terzo dovrà cessare al momento in cui il locatore procura ad immettere nel fondo bestiame di sua proprietà semprechè dal proprietario sia dato un preavviso di sei mesi con lettera raccomandata. La sostituzione dovrà avvenire con bestie di pari entrata

Art. 20.

BESTIAME

Il capitale bestiame sarà di proprietà padronale e il capitale è a totale carico del proprietario; il frutto a perfetta metà. Alle eventuali perdite il colono vi parteciperà con il 25 %

In caso di morte del bestiame la perdita è a totale carico del proprietario quando ciò non sia dovuto a trascuratezza da parte del colono. Quando avviene la morte per provata trascuratezza e colpa del colono questi vi parteciperà per il 100 %.

Art. 21

BESTIAME DA LAVORO

Anche il bestiame da lavoro passerà a stima con le norme di cui all'art. precedente.

Per le attaccature extra podere o extra fattoria, dai compensi ricavati verrà detratta la paga vigente per gli operai fissi e la differenza sarà divisa a perfetta metà. Il mezzadro non potrà trasferirsi a tali opere senza previo consenso del proprietario.

Al colono il quale eseguisca le attaccature per gli altri poderi dell'azienda sarà dovuto il prezzo di lavorazione praticato per conto dei terzi con la detrazione del 10 %. Da tale importo sarà prelevata a suo favore la paga vigente per gli operai fissi maggiorata di lire 50, se non avrà usufruito del vitto, e il resto sarà diviso a metà.

Art 22.

STIME BESTIAME

Al prossimo 11 novembre sarà fatta la stima del bestiame salvato dalla guerra e gli eventuali guadagni saranno divisi a perfetta metà.

Nessuna stima del bestiame all'infuori di questa sarà fatta prima dell'11 novembre 1947. Nella stima di tale epoca non si terrà conto nè dei guadagni dipendenti da svalutazione della moneta, nè delle perdite dipendenti da rivalutazione della moneta.

Però il bestiame nato nella stalla sarà stimato a due mesi dalla nascita e il proprietario pagherà al mezzadro la sua metà.

Art. 23.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

L'indirizzo tecnico del podere deve ispirarsi alle direttive dei moderni insegnamenti agrari in relazione alle condizioni ambientali.

In base a questo principio e conformemente allo spirito della mezzadria che esige perfetta armonia fra le parti, la direzione del podere è esercitata in accordo con il colono con spirito di collaborazione.

Spetta però inappellabilmente al proprietario:

1) Stabilire gli avvicendamenti;

2) Stabilire la specie ed importanza delle culture e delle piantagioni;

3) Fissare il tipo, quantità e qualità del bestiame in rapporto alle risorse del podere e alle condizioni dell'ambiente anche in relazione al commercio.

Tuttavia anche su questi punti al colono è lasciata una conveniente iniziativa circa la esecuzione dei lavori così che esso possa adempierli tutti nel miglior modo possibile assumendone ad un tempo la responsabilità.

Art. 24.

La direzione amministrativa della mezzadria è riservata al concedente il quale potrà esercitarla personalmente o a mezzo dei suoi incaricati. Egli deve istituire un libretto colonico da tenersi uno per ciascuna delle parti e deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i debiti ed i crediti delle parti relativi alla mezzadria con l'indicazione del fatto e della data che li ha determinati. Le annotazioni debbono alla fine dell'anno agrario essere sottoscritte per accettazione da parte del concedente e del mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni ed il saldo annuale.

L'efficacia probatoria del libretto colonico è regolata dall'art. 2162 del Codice Civile.

Il concedente risponde delle annotazioni fatte nel libretto colonico dall'agente o fattore.

Art. 25.

OBBLIGHI DEL MEZZADRO

Il mezzadro non potrà procedere ad alcuna distribuzione e prelevazione dalla massa di qualsiasi prodotto senza l'accordo del proprietario.

Art. 26.

Il colono coltiverà da buon padre di famiglia il fondo e avrà cura di ciò che gli è affidato. Egli è tenuto a dedicare al podere il lavoro proprio e quello di tutti i componenti validi della famiglia.

Il colono sorveglierà che non si compiano danni od usurpazioni e dove avvengano, ne avviserà tosto il proprietario o chi per esso, e compirà tutti quegli atti di tutela del possesso che siano di sua possibilità e competenza avendo diritto di essere rimborsato di ogni spesa compiuta a tale proposito.

Eseguirà gratuitamente il primo trasporto della parte padronale dal podere al magazzino padronale o alla fabbrica o alla stazione ferroviaria valendosi del bestiame e dei rotabili dell'azienda.

Egli è altresì obbligato al trasporto delle materie occorrenti nel podere per la coltivazione del medesimo e per la ordinaria manutenzione dei fabbricati, sempre valendosi del bestiame e dei veicoli del podere.

Compatibilmente con la normale esecuzione dei suoi lavori il colono dovrà prestare le opere in conto padronale previste nel presente contratto o comunque occorrenti sul fondo e negli altri poderi dell'azienda, ricevendo il compenso della tariffa salariale degli avventizi diminuita del 15 %.

Art. 27

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PODERALI

Sono a carico delle parti in ragione della perfetta metà le seguenti spese:

a) l'acquisto di sementi, concimi, ecc.;

b) i foraggi, i mangimi inerenti alla cura del bestiame;

c) le spese di riparazione per il biroccio, per gli attrezzi e scorte morte di proprietà padronale;

d) spese per atterratura delle vacche e spese per la lavorazione del terreno a macchina o con animali quando il fondo ne sia sprovvisto e a braccia quando queste siano in sostituzione di animali;

La lavorazione a braccia sarà a carico del colono per tutte le culture e le località in cui non sia possibile o non sia in uso il lavoro a macchina;

e) le spese di trebbiatura dei cereali e di pressatura meccanica della paglia: saranno però rispettate le consuetudini locali favorevoli ai mezzadri.

Il proprietario deve dare al mezzadro un bosco adeguato e prossimo per poterne ricavare tutto il letame che ne è ottenibile nel fondo.

Se il bosco trovasi lontano oltre due chilometri, il proprietario deve pagare il trasporto, mentre il mezzadro darà il lavoro per il taglio e per il carico dei muschi. Se il trasporto è fatto con il bestiame ed i carri del podere, il proprietario pagherà al mezzadro il lavoro del trasporto in ragione del tempo impiegato.

All'infuori di questi casi il proprietario dovrà contribuire per la metà alle spese dei muschi,

f) spese per acqua di irrigazione;

g) spese di medicinali per la cura del bestiame e veterinario.

28.

ONERI FISCALI E CONTRIBUTI VARI

Sono a carico esclusivo del concedente i seguenti oneri fiscali:

a) le imposte fondiarie e relative sovraimposte comunali e provinciali, la imposta di R. M., sul reddito agrario di parte Dominicale ed in genere tutte le tasse che guardano personalmente il concedente.

b) contributi di Consorzi Agrari e di Bonifica gravanti il podere;

c) i premi di assicurazione contro gli incendi di fabbricati colonici e loro annessi;

d) tassa del bestiame.

Art. 29.

Sono a carico esclusivo del colono i seguenti oneri fiscali:

a) l'imposta di R. M. sul reddito agrario di parte colonica;

b) la tassa di famiglia e in genere gli oneri fiscali che ai sensi delle vigenti leggi riguardano esclusivamente la famiglia colonica.

Art. 30.

Sono a carico del concedente e del colono in ragione della perfetta metà:

a) i premi di assicurazione dei prodotti agricoli contro la grandine, i fulmini e gli incendi, nonchè i premi di assicurazioni delle scorte contro i fulmini e gli incendi;

b) i contributi comunali di utenza stradale e di dazi sui foraggi.

Per i contributi unificati (Assicurazioni Sociali, Cassa Mutua, ecc.), valgono le vigenti leggi in materia.

Art. 31

SEMENTI

I semi tanto dei cereali, quanto delle leguminose, comprese quelle da foraggio, sono a carico per metà al proprietario e per metà al mezzadro.

Il proprietario anticipa al colono il seme del grano di parte colonica e lo consegnerà secco restando al colono di provvedere alla relativa conciatura

Il proprietario dovrà sovvenzionare il colono per l'acquisto della sua parte delle altre sementi quando le condizioni del mezzadro non gli consentano di provvedervi senza bisogno di anticipo.

Art. 32.

RACCOLTA E DIVISIONE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti del suolo e del soprasuolo e delle industrie annesse, eccettuati i prodotti dell'orto della famiglia colonica, si dividono a metà con le norme che seguono.

I raccolti non potranno essere iniziati se non col consenso del concedente.

Art. 33.

Se la raccolta dei cereali non è sufficiente per soddisfare i bisogni della famiglia colonica, il concedente vi supplirà con la propria quota di raccolto sino alla concorrenza degli indispensabili bisogni del mezzadro: la cessione avverrà al prezzo corrente di mercato al momento in cui si effettua.

Se il colono è debitore dovrà pagare in contanti oppure compensare il valore delle sovvenzioni con la cessione di un corrispondente valore di prodotti della annata che siano superiori al consumo familiare.

Art. 34.

La legna delle potature ordinarie delle piante da sostegno e da frutto spetta al colono per uso esclusivo del podere e della famiglia colonica. Le piante legnose seccate ed atterrate spettano al concedente ad eccezione della ramaglia e della ceppaia che potranno essere godute dal mezzadro se questi provvede all'atterramento.

Art. 35.

Le spese della vendemmia sono a carico del mezzadro.

Art. 36.

ANTICRITTOGAMICI

Il solfato di rame, lo zolfo e gli altri anticrittogamici in genere necessari per la difesa della vite e dell'uva, saranno a carico del concedente nei limiti di cinque trattamenti ad un consumo medio di solfato di rame dell'uno per cento, elevati a sette trattamenti nei terreni di bassa pianura. Il maggior consumo, quando sarà inevitabile per salvare la vite e l'uva, sarà sempre a carico del concedente.

Sono mantenute e saranno osservate le consuetudini aziendali dove esistono diverse dalla presente clausola.

Art. 37

PREMI AL MERITO PER LE COLTIVAZIONI INDUSTRIALI

Per le semine o piantagioni di cavoli e di pomodori che oltrepassano la superficie di metri quadrati 1200 il colono riceverà una percentuale sul totale incasso delle vendite dell'8 salvo diverse consuetudini aziendali, sempre controllate dalla Commissione Paritetica.

Art. 38.

COMPENSO LATTE

Il latte sarà venduto nell'intiera produzione dal proprietario o chi per esso prelevandolo alla stalla o facendolo portare in fattoria purchè questa non disti più di 2 chilometri dalla stalla stessa.

Se il proprietario acconsente che il mezzadro venda anche la quota padronale al minuto, il mezzadro corrisponderà al padrone il prezzo corrente fatto alla stalla.

Il colono sarà tenuto a portare al padrone il latte per il proprio consumo purchè la distanza dalla stalla alla casa padronale non superi i 2 chilometri. Superando i 2 chilometri il proprietario compenserà il colono del tempo occorso in più. Il colono dovrà portare al proprietario il detto latte senza compenso se egli si recherà a vendere il latte in città.

Art. 39.

MAIALI ED ANIMALI DA CORTILE

Per il maiale rimangono le vecchie consuetudini aziendali, e ove manchino le consuetudini aziendali e ove le parti concordino di tenere il maiale a metà, il proprietario è tenuto ad anticipare la spesa per la compera del lattonzolo ed a corrispondere al mezzadro un quintale di granoturco per la grassa.

Art. 40.

Il colono avrà la facoltà di tenere per solo uso di famiglia numero 6 polli per ogni ettaro coltivato con obbligo di tenerli chiusi durante le semine e durante la pendenza dei raccolti.

Per ogni capo di più di 10 animali da cortile (compresi i conigli), dovrà corrispondere al proprietario numero 10 uova all'anno ed un cappone. Resta vietato di tenere oche o anatre.

Art. 41.

COMPENSI PER OPERAZIONI ANTICRITTOGAMICHE, PICCOLI ATTREZZI, LUCE, STALLE, POZZO NERO

A compenso e rimborso di consumo e manutenzione di piccoli attrezzi di proprietà colonica, si riconosce al mezzadro la corresponsione di lire 300 per ettaro coltivato.

Art. 42.

Il compenso della luce elettrica od altro sistema per illuminazione della stalla, sarà aumentato in proporzione al costo in confronto alla spesa sin qui praticata.

Art. 43.

Per togliere e distribuire il pozzo nero il proprietario corrisponderà al mezzadro un compenso di lire 50 di pozzo nero per ogni botte presa fuori del fondo e trasportata in questo.

Art. 44.

A compenso del lacero abiti per le operazioni anticrittogamiche sarà corrisposto al mezzadro il 2% da prelevarsi sulla intiera massa del prodotto dell'uva o del vino, in caso di vinificazione in comune, dopo di che si procederà alla divisione.

Art. 45.

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E SALDO

I conti dovranno essere liquidati ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in base al libro di amministrazione e al libretto colonico.

Il colono ha diritto di ritirare il suo credito.

Tanto sulle partite di debito quanto sulle partite di credito sarà calcolato l'interesse del 4%.

Art. 46.

COMMISSIONE PARITETICA

Tutte le vertenze che sorgano per l'esecuzione del contratto di mezzadria, potranno essere sottoposte a richiesta di qualsiasi delle parti al parere di una Commissione Paritetica permanente, composta di due membri effettivi e di uno supplente, nominati dalla Associazione Provinciale dell'Agricoltura e da due membri effettivi ed uno supplente, nominati dalla Federazione Lavoratori della Terra.

Le due Organizzazioni dovranno comunicarsi scambievolmente i nomi dei due membri effettivi e supplenti di ciascuna Commissione entro un mese dalla stipulazione del presente contratto. Rimane obbligatorio il ricorso al parere delle Commissioni nei casi contemplati agli articoli 8 e 9 del presente Contratto.

Art. 47.

Per la richiesta del parere della Commissione Paritetica la parte interessata dovrà indirizzare la propria domanda con lettera raccomandata alla stessa Commissione presso l'Organizzazione a cui appartiene la parte contraria e così all'Associazione Provinciale degli Agricoltori di Massa per ciò che riguarda la parte padronale e alla Camera del Lavoro di Carrara per ciò che riguarda la parte mezzadrile.

L'Organizzazione provvederà immediatamente a comunicare la lista sia ai propri membri della Commissione Paritetica, sia alla Organizzazione della parte contrastante. Le due Organizzazioni si interesseranno di fissare di comune accordo con i membri della Commissione Paritetica il giorno e l'ora della loro riunione, congruo preavviso alle parti interessate. Salvo diversa decisione della Commissione le riunioni di essa avranno luogo presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Carrara.

Art. 48.

La Commissione Paritetica non potrà emettere il proprio parere senza prima avere convocato le parti ad esporre le loro osservazioni e conclusioni in merito alla controversia.

Art. 49.

Il presente contratto non può e non deve annullare i benefici acquisiti da contratti o consuetudini locali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 950.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 17 novembre 1958, contenente norme interpretative ed esecutive dell'art. 36 del patto provinciale di mezzadria, relativo all'irrigazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Federmezzadri C.G.I.L., la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.; e, in data 22 novembre 1958, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 17 novembre 1958, contenente norme interpretative ed esecutive dell'art. 36 del patto provinciale di mezzadria, relativo alla irrigazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 15. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 17 NOVEMBRE 1958 CONTENENTE NORME INTERPRETATIVE ED ESECUTIVE DELL'ART. 36 DEL PATTO DI MEZZADRIA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, RELATIVO ALL'IRRIGAZIONE

L'anno 1958, il giorno 17 del mese di novembre, in Perugia, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PERUGIA, rappresentata dai Vice presidenti prof. *Isidoro La Lumia* e dott. *Alberto Vitali*, dal Direttore dott. *Giuseppe Castelli* e dal sig. *Ruggero Bruscoli*;

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. DI PERUGIA, rappresentata dal Segretario sig. *Roberto Romei* e dal sig. *Giovanni Marinari*;

la FEDERMEZZADRI della C.G.I.L. di Perugia, rappresentata dai signori *Libero Cecchetti* e *Gino Fancelli*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA rappresentata dal Direttore sig. *Elio Pirami* e dal rag. *Tullio Tiberi*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. DI PERUGIA, rappresentata dai sigg. *Nicola Bombardiere* e *Sante Marziali*.

L'anno 1958, il giorno 22 del mese di novembre, in Perugia, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PERUGIA, rappresentata dai Vice presidenti prof. *Isidoro La Lumia* e dott. *Alberto Vitali* dal Direttore dott. *Giuseppe Castelli*

e

l'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. DI PERUGIA, rappresentata per delega dal sig. *Angelini Luigi*.

si è stipulata la convenzione di cui appresso in merito alla interpretazione ed esecuzione dell'art. 36 del Patto di mezzadria vigente in provincia di Perugia, relativo all'irrigazione:

« Le parti contraenti sono state concordi nel tenere ferme le disposizioni contenute nell'art. 36 del vigente Patto di mezzadria per la provincia di Perugia, ed hanno nel contempo ritenuto necessario ed utile emanare le seguenti norme di interpretazione ed esecuzione del citato art. 36, rese necessarie dalla realtà tecnica odierna, rispetto alla data di entrata in vigore del Patto di mezzadria, rimanendo inteso che, per quanto non sia contemplato negli articoli seguenti, rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 36 sopra citato:

Art. 1

Le spese per gli impianti irrigui, sia a carattere stabile con canalizzazione e manufatti, sia per sollevamento di acqua con mezzi meccanici, sono a carico esclusivo del concedente.

Art. 2.

Le spese di manutenzione degli impianti stabili sono a carico del concedente.

Fanno pure carico esclusivo al concedente tutte le spese di manutenzione degli impianti stabili e di ampliamento dei laghetti o dighe, nonchè le spese causate da eventuale rottura degli argini, da sopraelevamento dei medesimi e da tutte le riparazioni delle opere di muratura.

Art. 3.

Quando l'irrigazione venga fatta con impianti meccanici fissi o mobili di proprietà di singoli concedenti o dei consorzi tra concedenti, le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio, esclusi gli ammortamenti, sono sostenute a metà tra concedente e mezzadro.

Art. 4.

Quando l'irrigazione avvenga per caduta naturale di acqua prelevata da laghetti o dighe in muratura, ecc. di proprietà dei concedenti o di consorzi fra concedenti, al colono non potrà essere addebitata alcuna spesa di irrigazione, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 5.

Faranno carico al concedente e al mezzadro, nella misura di metà per ciascuno, tutte le spese di esercizio, come le spese di ripulitura periodica dei laghetti e delle dighe, la sorveglianza per la distribuzione dell'acqua e gli eventuali canoni corrisposti per la servitù.

Comunque, per eseguire la ripulitura dei laghetti e delle dighe saranno stabiliti di comune accordo fra concedente e mezzadro i mezzi da impiegare per detta ripulitura.

Art. 6.

Quando per la irrigazione con l'acqua prelevata da laghetti, dighe o simili di proprietà del concedente o di consorzi tra concedenti, si renda necessario l'impiego di mezzi meccanici, il colono concorrerà al pagamento della metà delle spese di esercizio come previsto dall'art. 3.

Art. 7

Qualora dighe o laghetti forniscono acqua a più coloni o utenti, anche fuori dell'azienda o del consorzio, le spese di esercizio come previste agli artt 5 e 6, saranno ripartite fra i vari utenti in rapporto alle effettive ore di irrigazione ed al mezzo usato.

Art 8.

Quando per la ripulitura dei laghetti, per la manutenzione degli impianti irrigui mobili e fissi e per il funzionamento di questi, esclusi naturalmente i lavori inerenti alla irrigazione di competenza del mezzadro nei campi, venga impiegata manodopera mezzadrile, tale manodopera dovrà essere retribuita contestualmente dal concedente in base alle tariffe sindacali vigenti nella provincia di Perugia, fermi restando i disposti del precedente art. 5 e dell'art. 70 del Patto provinciale di mezzadria per i casi di laghetti serventi un unico podere.

Art. 9.

In tutti i casi di spese sostenute a metà tra concedente e mezzadro il concedente è tenuto a fornire ampia documentazione delle spese stesse.

In caso di mancanza di accordo in proposito tra le parti, il mezzadro potrà rivolgersi alla propria Organizzazione sindacale, la quale, di concerto con la Organizzazione sindacale degli agricoltori, dirimerà la vertenza: l'addebito non potrà essere effettuato e rimarrà in sospeso, fino alla risoluzione della vertenza.

Il presente accordo avrà effetto dall'anno agrario 1957-58, salve restando le eventuali condizioni aziendali più favorevoli ai mezzadri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151068) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.